

DELIBERA N. 66/22/CONS

**PARERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SULL'AUTORIZZAZIONE DEGLI OPERATORI LINKEM S.P.A. E TIM
S.P.A. AL TRASFERIMENTO RECIPROCO E PROROGA DI DIRITTI
INDIVIDUALI D'USO DI RADIOFREQUENZE IN BANDA 3.4-3.6 GHz**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 3 marzo 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito il *Codice* nel testo previgente il *d.lgs* n. 207/21), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito il *nuovo Codice*);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (European Electronic Communications Code, di seguito EECC)*;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2021)118 *Final* del 9 marzo 2021, recante: “*2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade*”;

VISTA la decisione n. 2008/411/CE della Commissione europea, del 21 maggio 2008, *relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3.400-3.800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità, come modificata da ultimo dalla decisione della Commissione n. (UE) 2019/235 del 24 gennaio 2019*;

VISTA la delibera n. 209/07/CONS, del 9 maggio 2007, recante “*Procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz*”;

VISTO il bando di gara, con il relativo disciplinare, concernente le procedure di assegnazione di diritti d'uso di frequenze per sistemi *Broadband Wireless Access* (BWA) nella banda a 3.5 GHz;

VISTA la delibera n. 231/18/CONS, dell'8 maggio 2018, recante le “*Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 183/18/CONS del 11 aprile 2018, recante “*Parere, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sulle richieste degli operatori Aria S.p.A., Go internet S.p.A., Linkem S.p.A., Mandarin S.p.A. e TIM S.p.A. di proroga della durata dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz di cui alla delibera n. 209/07/CONS*”;

VISTA la delibera n. 315/21/CONS, del 7 ottobre 2021, recante “*Consultazione pubblica concernente l'autorizzazione degli operatori Linkem S.p.A. e TIM S.p.A. al trasferimento reciproco e proroga di diritti individuali d'uso di radiofrequenze in banda 3.4-3.6 GHz*”, e i relativi esiti;

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) n. S4397, pervenuto con nota prot. AGCOM n. 0055390 del 17 febbraio 2022, reso su richiesta dell'Autorità (nota prot. AGCOM n. 0021857 del 21 gennaio 2022), ai sensi dell'art. 64, comma 3, del *nuovo Codice*, in relazione ai profili di competenza previsti;

RITENUTO che, tenuto conto dei risultati emersi nella citata consultazione pubblica di cui alla delibera n. 315/21/CONS, nonché del suddetto parere dell'AGCM, l'Autorità può formulare il parere richiesto dal MISE, ai sensi degli art. 62, comma 3 e 64, comma 3, del *nuovo Codice*;

CONSIDERATO pertanto quanto segue:

1 Premessa

1. Le Società TIM S.p.A. (di seguito TIM) e Linkem S.p.A. (di seguito Linkem), con note acquisite anche al protocollo AGCOM rispettivamente con n. 0331212 del 3 agosto 2021 e n. 0333001 del 5 agosto 2021, hanno presentato al Ministero istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 14-*ter* del *Codice* al trasferimento reciproco di diritti individuali d'uso di radiofrequenze in banda 3.4-3.6 GHz. A tal fine allegano all'istanza un accordo di cessione reciproca e un atto modificativo successivo che integra e modifica l'accordo. Di seguito l'accordo modificato sarà riferito come Accordo.
2. Contestualmente, le predette Società hanno formulato istanza, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del *Codice*, di proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso che Linkem acquista da TIM in virtù del suddetto Accordo in nove regioni d'Italia. TIM chiede, altresì, la proroga, sempre ai sensi dell'art. 25, comma 6, del *Codice*, dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz, che non sono oggetto del trasferimento a Linkem e che resterebbero nella propria titolarità. Le Società hanno allegato alle predette istanze i relativi Piani tecnico-finanziari. Maggiori dettagli su tali istanze sono forniti nella sezione successiva.
3. Le due Società indicano nell'Accordo che le richieste di proroga e *trading* sono tra loro mutuamente condizionate, facendo parte di un'unica intesa commerciale.
4. In relazione alle suddette istanze, il Ministero, con nota acquisita al protocollo AGCOM con n. 0337418 del 11 agosto 2021, ha richiesto, ai sensi dell'art. 14-*ter* e dell'art. 25, comma 6, del *Codice*, il parere di competenza dell'Autorità.
5. L'Autorità, in virtù delle norme del nuovo *Codice*, tra cui rilevano in particolare l'articolo 64 (che riformula l'art. 14-*ter*, recependo le disposizioni dell'articolo 51 dell'*EECC*), l'articolo 62, comma 3 (che riformula l'articolo 25, comma 6, recependo l'articolo 49 dell'*EECC*), e l'articolo 67, comma 1 (che riformula l'articolo 29, comma 1, recependo l'articolo 55 dell'*EECC*), nonché di quanto previsto dalla legge istitutiva e dalle altre disposizioni comunitarie, è tenuta ad effettuare una valutazione ampia degli effetti delle richieste autorizzazioni in termini di utilizzo efficiente dello spettro, nonché di promozione della concorrenza, sviluppo del mercato e tutela degli utenti.
6. Allo scopo, pertanto, di consentire a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni, in ossequio ai principi di trasparenza e di partecipazione dell'attività amministrativa, l'Autorità ha indetto la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 315/21/CONS del 7 ottobre 2021 *concernente l'autorizzazione degli operatori*

Linkem S.p.A. e TIM S.p.A. al trasferimento reciproco e proroga di diritti individuali d'uso di radiofrequenze in banda 3.4-3.6 GHz.

7. Alla consultazione pubblica hanno partecipato, presentando contributi scritti, i seguenti soggetti: Eolo, Fastweb, Iliad, Linkem, Tim, Vodafone, Wind Tre. Tra questi, Fastweb, Linkem, Tim, Vodafone, Wind Tre sono anche stati sentiti in audizione su propria richiesta. Una sintesi dei contributi pervenuti è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.
8. Il 24 dicembre 2021 è entrato in vigore il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, con decreto legislativo n. 207/21. Il *nuovo Codice* disciplina la proroga all'art. 62, comma 3, la cui formulazione è sostanzialmente equivalente a quella dell'art. 25, comma 6, del precedente *Codice*. Il nuovo articolo 62 rende maggiormente espliciti gli obiettivi che gli Stati membri debbono perseguire nell'autorizzare una proroga, precisamente all'art. 62, comma 2, *lett. a) e b)*, alla luce dell'art. 58, comma 2, *lett. a) e b)*.
9. Il *nuovo Codice* disciplina il *trading* delle frequenze all'art. 64, prevedendo, senza discostarsi nella sostanza dal precedente art. 14-*ter*, che l'Autorità, nel formulare il proprio parere al MISE, valuti che non vi siano distorsioni della concorrenza, sentendo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Considerato altresì che l'art. 64 richiama la necessità di considerare quanto previsto all'art. 65 del *nuovo Codice*, e che questo prevede misure già contenute nella previgente Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, n. 243/2012/EU, relativa a un programma pluriennale di politica del radiospettro nell'Unione.
10. Le valutazioni dell'Autorità esposte nella consultazione pubblica di cui alla delibera citata n. 315/21/CONS già tenevano conto delle indicazioni e prescrizioni del *nuovo Codice* delle comunicazioni, a suo tempo in fase di recepimento.
11. Nel seguito si esporranno le risultanze della predetta consultazione pubblica seguendo l'ordine degli argomenti esposti nel testo in consultazione, le conseguenti valutazioni dell'Autorità, i termini del parere dell'AGCM, e la decisione finale per la formulazione del parere di risposta al MISE.

2 Introduzione

2.1 Le istanze delle Società

12. Alla luce dell'Accordo, TIM e Linkem, rispettivamente con le citate note del 3 e 5 agosto 2021, hanno notificato al Ministero (e all'Autorità) l'intenzione di concordare il seguente mutuo trasferimento di frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz:
 - i. la cessione da parte di TIM a Linkem dei diritti d'uso detenuti da TIM limitatamente a una porzione di 20 MHz¹ nelle regioni: Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna;
 - ii. la cessione da parte di Linkem a TIM dei diritti d'uso limitatamente a una porzione di 20 MHz, prorogati al 31 dicembre 2029, nelle seguenti regioni: Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Val d'Aosta, Sicilia; nonché nelle regioni Marche ed Emilia-Romagna di cui è formalmente titolare GO *internet* e che Linkem avrà acquistato esercitando l'opzione all'acquisto di cui dispone ai sensi della delibera dell'Autorità n. 452/20/CONS².
13. L'efficacia della cessione reciproca è subordinata dalle Società, oltre che al menzionato acquisto da parte di Linkem dei diritti d'uso di GO *internet*, all'ottenimento cumulativo delle richieste autorizzazioni sia sul *trading* che sulla proroga.
14. Il Piano tecnico-finanziario presentato da TIM illustra le motivazioni alla base della richiesta riconducendole agli obiettivi, tra gli altri, di:
 - a. sviluppare i propri servizi 5G e sostenere l'evoluzione di servizi mobili *broadband*, a beneficio dei propri clienti, anche tramite nuove funzionalità, con possibilità di ottimizzazione degli investimenti;
 - b. migliorare le prestazioni e i servizi della propria rete 5G, temperando possibili limitazioni d'uso e facilitando il coordinamento.
15. Analogamente, il Piano tecnico-finanziario presentato da Linkem illustra le motivazioni e gli obiettivi relativi alla richiesta, in particolare sottolineando i miglioramenti derivanti da una maggiore omogeneità della distribuzione dei diritti d'uso sul territorio nazionale e i vantaggi nello sviluppo delle reti e nell'offerta dei

¹ Rispetto ai blocchi da 21 MHz attualmente detenuti; il MHz eccedente sarà comunque restituito allo Stato alla scadenza attuale, in virtù di quanto disposto con delibera n. 183/18/CONS.

² Cfr. delibera n. 452/20/CONS del 16 settembre 2020, recante "Parere, ai sensi dell'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 259/2003, concernente l'affitto di frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz nelle regioni Emilia-Romagna e Marche da parte di GO *internet* S.p.A. a Linkem S.p.A."

servizi. Secondo quanto specificato dalla stessa Società, il Piano attuale è ad integrazione di quanto già esposto nel Piano presentato al Ministero e all'Autorità nel 2017, all'atto di richiedere la proroga dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz, di cui alla delibera n. 183/18/CONS.

2.2 Il contesto normativo-regolamentare di riferimento e di impiego delle frequenze

16. Le frequenze in oggetto rientrano in una delle tre cosiddette bande pioniere del 5G 3.4-3.8 GHz, armonizzata ai sensi della decisione comunitaria n. 2008/411/EC, come modificata dalla decisione (UE) 2019/235, richiamata anche all'art. 54 dell'EECC.
17. La porzione alta di tale banda, corrispondente all'intervallo 3.6-3.8 GHz, è stata disciplinata per l'uso 5G dall'Autorità con la delibera n. 231/18/CONS ed assegnata con asta alla fine del 2018. In essa, le seguenti Società hanno acquisito, ciascuna su base nazionale, un lotto di frequenze: TIM (80 MHz), Vodafone (80 MHz), Iliad (20 MHz) e Wind Tre (20 MHz). Tale delibera ha previsto, tra gli altri, limiti anticoncentrazione al possesso di banda, e precisamente, all'art. 3, comma 2, *lett. c)*, per i lotti in banda 3.6-3.8 GHz, un limite di 100 MHz intra-banda, e, a regime, inter-banda con la banda inferiore 3.4-3.6 GHz, sempre un limite di 100 MHz valutato su base nazionale e su ciascuna area di estensione geografica dei diritti originari.
18. La porzione bassa di tale banda, entro cui rientrano più specificatamente i diritti d'uso in oggetto, corrisponde all'intervallo 3.4-3.6 GHz ed è stata assegnata dal MISE sulla base delle procedure di cui alla delibera n. 209/07/CONS. Le assegnazioni, avvenute nel 2008, della durata iniziale di 15 anni, sono state effettuate su base regionale o macroregionale, e in ogni regione sono stati assegnati 3 lotti da 2x21 MHz ciascuna³.
19. Nel 2017, quasi tutte le Società assegnatarie dei diritti d'uso in tale banda⁴ hanno presentato al MISE istanze di proroga ai sensi dell'art. 25, comma 6, del *Codice*, dei propri diritti d'uso delle frequenze in tale banda, dall'originaria scadenza del giugno 2023 fino al 31 dicembre 2029. L'Autorità ha reso al MISE il proprio parere con delibera n. 183/18/CONS del 11 aprile 2018⁵, esprimendo la propria intesa alla

³ Come visto, tali assegnazioni si ridurranno a 2x20 MHz a partire dal 2023 come previsto dalla delibera dell'Autorità n. 183/18/CONS.

⁴ Aria/Tiscali, i cui diritti d'uso sono poi stati trasferiti a Fastweb, TIM, Linkem, GO *internet* e Mandarin (i diritti d'uso degli ultimi due operatori sono stati poi ceduti in *leasing* a Linkem).

⁵ I cui contenuti sono stati pubblicati sul sito *web* dell'AGCOM il 24 aprile 2018.

concessione della proroga in questione alle Società richiedenti, inclusiva di misure tecnico-regolamentari ai fini dell'uso efficiente dello spettro, in ragione anche del mutato quadro di impiego di tali frequenze verso il 5G, con l'esclusione della sola TIM. Per tale società, infatti, si era ritenuto che l'utilizzo indiretto delle frequenze sino ad allora effettuato tramite accordo con altro operatore, nonché la mancanza di investimenti direttamente riconducibili all'uso delle frequenze in questione, non giustificassero la concessione della proroga. I diritti d'uso di TIM in tale banda mantengono quindi, alla data di presentazione delle istanze, la loro scadenza originaria del 2023, a differenza dei diritti d'uso di Linkem la cui scadenza è stata, come detto, prorogata al 31 dicembre 2029.

20. Le proroghe al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso delle frequenze a 3.4-3.6 GHz rilasciate dal MISE sulla base del parere dell'Autorità, sono state successivamente oggetto di contenzioso. Una delle misure previste dalla delibera n. 183/18/CONS, in particolare quella relativa alla definizione dei criteri per la fissazione dei contributi economici che le aziende avrebbero dovuto versare per il periodo della proroga, è stata infatti impugnata da alcuni operatori, ed inizialmente annullata dal TAR. A parere degli operatori ricorrenti, i contributi per la proroga della banda 3.4-3.6 GHz avrebbero dovuto essere rivisti e innalzati in relazione agli esiti dell'asta relativa alla porzione superiore 3.6-3.8 GHz, assegnata per il 5G successivamente alla proroga, ai sensi della delibera n. 231/18/CONS. Con successive sentenze del Consiglio di Stato, dell'11 marzo 2021, in accoglimento dei ricorsi in appello alle precedenti sentenze del TAR proposti dall'Autorità, dal MISE e dagli operatori controinteressati, sono stati infine respinti i ricorsi contro la predetta misura della delibera n. 183/18/CONS, ripristinandone pertanto l'intero quadro regolamentare.
21. La successiva Tabella 1 fornisce il quadro dei diritti d'uso esistenti nella banda 3.4-3.6 GHz, che, anche in forza dei trasferimenti e consolidamenti societari intervenuti, risultano ad oggi assegnati nelle varie regioni ai seguenti operatori: Fastweb S.p.A., Brennercom S.p.A., Eolo S.p.A., GO *internet* S.p.A., Linkem S.p.A., Mandarin S.p.A. e TIM S.p.A. I trasferimenti, precedentemente descritti, di cui all'Accordo, si innestano pertanto sul quadro descritto nella seguente Tabella, che, come si nota, presenta un quadro di assegnazione allo stato frammentato sia in ambito geografico che frequenziale. Le porzioni non indicate della banda 3.4-3.6 GHz (3400-3437 MHz e 3500-3537 MHz) sono in uso alla Difesa.

Tabella 1

AREA GEOGRAFICA								MHz 3600
	3437	3458	3479	3500	3537	3558	3579	
Abruzzo	Fastweb	TIM	Linkem		Fastweb	TIM	Linkem	
Basilicata	Fastweb	TIM	Linkem		Fastweb	TIM	Linkem	
Bolzano	Linkem	Linkem	Brennercom		Fastweb	Fastweb	Brennercom	
Calabria	Fastweb	TIM	Linkem		Fastweb	TIM	Linkem	
Campania	Fastweb	TIM	Linkem		Fastweb	TIM	Linkem	
Emilia-Romagna	Linkem	Linkem	GO internet		Fastweb	Fastweb	GO internet	
Friuli-Venezia Giulia	Linkem	Linkem	Linkem		Fastweb	Fastweb	Linkem	
Lazio	Fastweb	TIM	Linkem		Fastweb	TIM	Linkem	
Liguria	Linkem	Linkem	Linkem		Fastweb	Fastweb	Linkem	
Lombardia	Linkem	Linkem	Linkem		Fastweb	Fastweb	Linkem	
Marche	Linkem	Linkem	GO internet		Fastweb	Fastweb	GO internet	
Molise	Fastweb	TIM	Linkem		Fastweb	TIM	Linkem	
Piemonte	Linkem	Linkem	Linkem		Fastweb	Fastweb	Linkem	
Puglia	Fastweb	TIM	Linkem		Fastweb	TIM	Linkem	
Sardegna	Fastweb	TIM	Linkem		Fastweb	TIM	Linkem	
Sicilia	Linkem	Linkem	Fastweb		Mandarin	Linkem	Fastweb	
Toscana	Linkem	Linkem	Linkem		Fastweb	Fastweb	Linkem	
Trento	Linkem	Linkem	Linkem		Fastweb	Fastweb	Linkem	
Umbria	Fastweb	TIM	Linkem		Fastweb	TIM	Linkem	
Valle d'Aosta	Linkem	Linkem	Eolo		Fastweb	Fastweb	Eolo	
Veneto	Linkem	Linkem	Linkem		Fastweb	Fastweb	Linkem	
	21 MHz	21 MHz	21 MHz		21 MHz	21 MHz	21 MHz	

22. Stante il descritto contesto di impiego delle frequenze in esame, riguardo ai trasferimenti dei diritti d'uso delle radiofrequenze di cui all'Accordo, il *nuovo Codice*, all'art. 64, comma 3, che riformula l'art. 14-ter del Codice, condiziona l'autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d'uso dello spettro radio, oltre che al mantenimento delle condizioni originarie associate a detti diritti, anche alla necessità di garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza, in conformità con l'articolo 65.
23. La validità dell'Accordo sottoscritto dalle Società TIM e Linkem è anche subordinata all'ottenimento delle citate proroghe dei diritti d'uso delle frequenze richieste ai sensi dell'art. 25, comma 6, del *Codice*. Sotto tale differente profilo, rilevano le disposizioni in materia di durata dei diritti d'uso individuali di cui all'art. 62 del *nuovo Codice*, e, in particolare, ai fini dell'autorizzazione alla proroga, il comma 3, che riprende l'articolo 25, comma 6, del *Codice*, e stabilisce che “*Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione*

di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori.”

24. Quanto ai criteri cui Autorità e Ministero sono tenuti ad attenersi nel decidere in merito ad un'eventuale istanza di proroga dei diritti d'uso, il riferimento è al comma 2 del citato articolo 62 del *nuovo Codice*, laddove si prevede che tali criteri generali si riferiscano “a) all'esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all'articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all'esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; b) all'esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.” Il citato articolo 58 del *nuovo Codice*, peraltro, in aggiunta ai richiamati obiettivi di copertura a banda larga *wireless* del territorio nazionale e della popolazione e del rapido sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni, di cui alle *lett. a) e b)* del comma 2, alla *lett. c)* dispone che il Ministero e l'Autorità assicurino “la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine”.
25. Da ultimo, si evidenzia come le previsioni di cui all'art. 52 del *EECC* trovino recepimento nell'art. 65 del *nuovo Codice*, laddove è stabilito che, nel modificare o rinnovare i diritti d'uso dello spettro radio, l'“Autorità, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, l'Autorità tiene conto dell'approccio all'analisi di mercato di cui all'articolo 78 comma 2.”
26. Alla luce del quadro normativo nazionale e comunitario sin qui ripercorso, la valutazione che l'Autorità è chiamata ad effettuare al fine di procedere all'autorizzazione della richiesta proroga dei diritti d'uso di frequenze, come pure del connesso *trading*, dovrà fondarsi su una verifica – sia attuale che prospettica – di bilanciamento degli effetti dell'operazione in esame rispetto a criteri generali, quali l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio, il conseguimento di obiettivi di interesse generale, la copertura *wireless* a banda larga e ultra-larga del territorio nazionale e della popolazione, nonché l'assenza di effetti distorsivi della concorrenza. Ciò implica, peraltro, la necessità di ponderare l'impatto concorrenziale della proroga dei diritti assegnati e del connesso *trading* anche alla

luce della promozione di uno sfruttamento più efficiente dello spettro o di usi innovativi che potrebbero risultare dall'apertura della banda a nuovi utilizzatori, tenendo conto, fra l'altro, degli sviluppi del mercato e dell'evoluzione tecnologica.

Esiti della consultazione pubblica

Quesito 3.1: “Il rispondente ha ulteriori informazioni od osservazioni in merito agli aspetti generali trattati nella presente sezione introduttiva?”.

27. La lettura del quadro normativo proposta nel documento in consultazione e la ricostruzione del contesto regolamentare in cui si inseriscono le richieste di trasferimento e di proroga dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz di Linkem e TIM sono state generalmente condivise dai soggetti intervenuti nell'ambito della consultazione pubblica.
28. Nel merito, un rispondente ha suggerito che la sezione introduttiva sia integrata menzionando la necessità della riorganizzazione dello spettro in banda 3.4-3.6 GHz, nota anche come *reshuffling*, e ha ricordato che nella delibera n. 503/17/CONS (la delibera di consultazione pubblica propedeutica alla delibera n. 183/18/CONS), l'Autorità si è espressa con favore sul principio di contiguità delle frequenze e sull'intenzione di favorire, anche prima della scadenza degli attuali diritti d'uso, le possibili operazioni di *trading* dello spettro che consentano una dotazione spettrale per titolare di diritti d'uso con estensione geografica quanto più possibile nazionale e contigua. Sul punto, due rispondenti ricordano che, a esito della consultazione pubblica, con delibera n. 183/18/CONS, l'Autorità ha imposto agli operatori beneficiari della proroga l'obbligo di rispetto dell'impegno ad aderire ad un piano di riorganizzazione per la deframmentazione frequenziale della banda e il raggiungimento della contiguità delle dotazioni spettrali.
29. Sullo stesso punto, due rispondenti, nel ritenere che l'accordo TIM-Linkem possa essere funzionale alla deframmentazione dello spettro nella banda 3.4-3.6 GHz, hanno auspicato un celere avvio di un tavolo tecnico atto a definire un piano di deframmentazione dell'intera banda e le relative modalità di implementazione. Nel merito, alcuni rispondenti hanno anche elaborato una proposta di deframmentazione della banda all'esame, sulla base del presupposto che l'Accordo tra TIM e Linkem si concretizzi.
30. Un altro rispondente ha evidenziato la rilevanza dei principi sulla base dei quali l'Autorità è chiamata a pronunciarsi in relazione alla proposta degli operatori istanti. A parere del rispondente, l'analisi dovrebbe verificare – anche in chiave prospettica – che la richiesta di proroga sia i) conforme ai criteri generali sull'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio, ii) consegua obiettivi di interesse generale,

iii) incentivi la copertura *wireless* a banda larga e ultra-larga del territorio nazionale e della popolazione e iv) non comporti effetti distorsivi della concorrenza. Allo stesso tempo, l'analisi dell'Autorità dovrebbe concentrarsi anche sulla richiesta di *trading* per verificare che l'operazione non comprometta uno sfruttamento più efficiente o usi innovativi dello spettro radio oggetto di *trading*.

31. Per contro, un soggetto, istante, ha ritenuto che la ricostruzione proposta non tenga conto di alcuni aspetti fondamentali. L'istante sostiene, infatti, che l'eventuale rifiuto di concedere o vietare trasferimenti e proroghe dei diritti d'uso debba essere obiettivo e coerente con casi assimilabili e relativi a trasferimenti e proroghe di diritti d'uso concessi mediante la stessa procedura di assegnazione, sulla base della verifica delle condizioni originarie associate ai diritti e sull'analisi della concorrenza nello stesso mercato rilevante geografico e del prodotto.
32. In particolare, per ciò che attiene alla proroga dell'autorizzazione dei diritti d'uso, l'istante ritiene che la valutazione di congruità del Piano tecnico-finanziario debba essere effettuata con riferimento alle vigenti disposizioni europee e tenuto conto dell'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi regolatori rispetto alle autorizzazioni già rilasciate e in alcuni casi già prorogate sulla base delle disposizioni all'epoca vigenti. A parere del suddetto istante, pertanto, non dovrebbero rilevare ai fini della limitazione, della revoca o del mancato rinnovo considerazioni di altra natura, non supportate da condizioni regolamentari a suo tempo imposte con l'autorizzazione originaria dei diritti d'uso o conseguenti ad obblighi regolamentari già definiti dal quadro europeo o nazionale, quali la riserva di risorse frequenziali per sviluppi futuri o il presunto utilizzo inefficiente dello spettro o una presunta distorsione della concorrenza.
33. Al riguardo, l'istante richiama l'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, laddove si richiede che le decisioni, nel merito, delle Autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di tali misure per mantenere una concorrenza effettiva e dei probabili effetti sugli investimenti attuali e futuri. L'istante ritiene altresì che, nel far ciò, l'Autorità, ai sensi del citato articolo, debba procedere ad effettuare un'analisi di mercato di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della citata direttiva.
34. Tanto premesso, l'istante ribadisce che l'istanza presentata, corredata di accordo di trasferimento reciproco e del Piano economico-finanziario a supporto della richiesta di proroga, andrebbe valutata alla luce degli scopi e delle condizioni originarie stabilite con la delibera n. 209/07/CONS e con i criteri oggettivi e prospettici già stabiliti dalla delibera n. 183/18/CONS (valorizzazione prospettica dello spettro

attraverso un utilizzo diretto e la realizzazione di investimenti di sviluppo della rete da parte del titolare del diritto d'uso basata sulla congruità del piano tecnico-finanziario), in modo da garantire omogeneità e rispetto delle condizioni di concorrenza e di gestione dello spettro nel rinnovo dei diritti.

35. Un secondo soggetto istante ritiene che le istanze avanzate dalle Società ben soddisfino i punti riguardo a: i) l'utilizzo efficiente dello spettro, ii) la tutela della concorrenza, iii) lo sviluppo del mercato e la tutela degli utenti. Per quanto riguarda la tutela della concorrenza, invece, l'istante richiama il punto n. 149 della delibera n. 231/18/CONS che, a proprio giudizio, ha efficacemente stabilito l'introduzione di un *cap* inter-banda pari a 100 MHz, tale da prevenire eventuali "accaparramenti". Lo sviluppo del mercato sarebbe inoltre promosso dalla contiguità delle porzioni di banda disponibili che conseguirebbero dalla realizzazione dell'Accordo. Per quanto attiene agli obiettivi di tutela degli utenti, risulterebbe evidente che gli interessi di questi sarebbero pienamente garantiti dal quadro normativo vigente, nonché dalla pluralità dell'offerta di servizi messi a disposizione da molteplici operatori sia sul mercato dei servizi *Fixed Wireless Access* (FWA) 5G, che di quelli mobili, che sarebbe favorita sempre nel caso di realizzazione dell'Accordo. Pertanto, ritiene che le istanze delle Società siano perfettamente in linea con gli obiettivi del nuovo quadro regolatorio.

Valutazioni dell'Autorità

36. Riguardo al quadro esposto nella sezione introduttiva, si registra che non sono state formulate osservazioni che richiedono modifiche. Quanto alla necessità di integrare il suddetto quadro introducendo obblighi o auspici relativi ad una riorganizzazione dello spettro, tale questione è pertinente a una diversa sezione del provvedimento e sul punto si argomenterà più avanti.
37. Sono, invece, state formulate, in particolare dagli istanti, osservazioni critiche, parimenti non immediatamente pertinenti alla sezione introduttiva, relative all'approccio che l'Autorità avrebbe dovuto o dovrebbe seguire nel valutare le istanze presentate. Su tale questione si sviluppano le considerazioni che seguono, mentre le conclusioni riguardanti le decisioni saranno riportate nelle sezioni dedicate.
38. In merito a tali osservazioni di carattere generale circa la procedura, si osserva che sono state trasparentemente richiamate nella delibera di consultazione e seguite in totale aderenza le norme previste dal diritto comunitario e nazionale per l'autorizzazione al trasferimento e alla proroga dei diritti d'uso.

39. Alla luce dei principi ivi richiamati deve essere letto il riferimento alla “*esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori*” di cui al comma 3, dell’articolo 62, del nuovo Codice, così come il monito a “*la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio*” di cui al comma 2, lett. c), dell’articolo 58 del nuovo Codice. Tali previsioni sono da interpretarsi, infatti, come espressione e applicazione di un più generale “*principio di non discriminazione*” tra operatori, in virtù del quale devono essere garantite agli stessi “*condizioni equivalenti in circostanze equivalenti*”. Dalla necessità di valutare le circostanze che ricorrono in concreto nel caso di specie deriva, invece, l’esigenza di effettuare, *case by case*, la valutazione di congruità prevista per i piani tecnico-finanziari. In altri termini, il richiamo alla “*omogeneità dei regimi autorizzatori*” si sostanzia in una omogeneità di metodo e criteri, non potendosi certamente far discendere da esso la pretesa di un identico pronunciamento sulle operazioni all’esame.
40. In merito alla richiesta di uno dei due istanti di effettuare un’analisi di mercato sulla base del richiamo all’articolo 67, paragrafo 2, dell’EECC, occorre osservare che la previsione di cui all’articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 non implica, in *re ipsa*, che l’Autorità, al solo scopo di determinarsi in ordine ad un’istanza di trasferimento o proroga di diritti d’uso, proceda ad effettuare una specifica analisi di mercato, bensì richiede che essa “*tenga conto dell’approccio all’analisi di mercato*”, così come “*delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili*”, allo scopo di effettuare una “*valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato*”.
41. Sulla base di ciò, l’Autorità, nel testo posto in consultazione, e poi anche a valle della stessa, tenuto conto delle risultanze, già effettuata la prevista valutazione attuale e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, prendendo in esame, alla luce dei dati e delle informazioni disponibili al momento, la posizione delle due Società nel mercato delle comunicazioni elettroniche mobili e nei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (all’ingrosso e al dettaglio), in ragione del fatto che essi ricomprendono, tra gli altri, i servizi di accesso forniti attraverso le tecnologie *wireless* fisse FWA, con le frequenze di cui al caso di specie. Allo scopo, l’Autorità, nel testo posto in consultazione, fa già riferimento alle risultanze delle più recenti analisi di mercato pertinenti, nonché ai dati più aggiornati della Relazione Annuale e dell’Osservatorio sulle Comunicazioni dell’Autorità del 2021, e ai dati sulla distribuzione delle risorse spettrali.
42. Rappresentata la situazione attuale, il percorso dell’Autorità è stato quello di valutare le istanze di *trading* nelle due direzioni (da TIM a Linkem e da Linkem a TIM), congiuntamente alle richieste di proroga presentate da ciascuna Società, sia



prima della consultazione che a valle, alla luce di quanto ivi emerso. Ciò che l'Autorità ha, pertanto, inteso ponderare è l'effetto complessivo dell'operazione proposta, in relazione, da un lato, all'uso efficiente dell'intera banda 3.4-3.8 GHz, dall'altro alle condizioni della concorrenza nel mercato, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica e del mercato, e agli investimenti attuali e futuri degli operatori del mercato, con specifico riguardo al dispiegamento della rete, anche opportunamente alla luce di quanto previsto dal nuovo quadro normativo nazionale ed europeo (cfr. art. 78, comma 4, del nuovo *Codice*), esaminando: (a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva; (b) i vincoli concorrenziali, a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio; (c) altri tipi di misure previste dal nuovo Codice europeo che potrebbero influire; (d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti.

43. Tanto considerato, si intende compiutamente assolto l'onere della valutazione che l'Autorità è chiamata a compiere all'atto di decidere circa la modifica o rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio.

3 Valutazioni sulle istanze delle Società

44. Tanto premesso, il percorso dell'Autorità è come visto quello di valutare le istanze di *trading* nelle due direzioni (da TIM a Linkem e da Linkem a TIM), congiuntamente alle richieste di proroga presentate da ciascuna società, anche attraverso una valutazione dell'impatto competitivo del combinato trasferimento-proroga, tenuto anche conto del fatto che le istanze degli operatori sono condizionate all'ottenimento di entrambi i tipi di autorizzazione, alla luce di quanto previsto dal nuovo quadro regolatorio.
45. Con specifico riferimento al trasferimento formale di frequenze dal soggetto terzo GO *internet* a Linkem nella banda 3.4-3.6 GHz, nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, si rileva che l'Autorità, con delibera n. 452/20/CONS del 16 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 14-*ter* del Codice, acquisito il parere in merito dell'AGCM, ha espresso al MISE parere favorevole in ordine all'affitto (*leasing*) dei diritti d'uso delle predette frequenze da parte di GO *internet* a Linkem, che prevedeva altresì un diritto d'opzione per l'acquisto definitivo della titolarità dei diritti d'uso da parte di Linkem.
46. Ai fini del presente procedimento, da un punto di vista formale, si osserva che GO *internet* non risulta essere parte dell'Accordo stipulato tra Linkem e TIM. Ciò non pregiudica, tuttavia, le valutazioni svolte nel prosieguo in ragione dell'ammontare relativo delle frequenze di cui trattasi (2x21 MHz nelle regioni Marche ed Emilia-Romagna) rispetto alla totalità delle frequenze oggetto di trasferimento tra Linkem e TIM, in linea con quanto già concluso con la delibera n. 452/20/CONS. Pertanto,

nel prosieguo, l'analisi sarà effettuata come se le frequenze in questione possano già essere considerate nella disponibilità di Linkem, salvo il fatto che la formale autorizzazione al trasferimento richiederà una separata autorizzazione.

3.1 La posizione delle Società nel mercato

47. Al fine di valutare gli effetti sulle dinamiche competitive derivanti dall'operazione di cessione reciproca dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz di cui trattasi, nonché dalla proroga dei diritti d'uso detenuti da TIM, rileva esaminare la posizione delle due Società nei mercati delle comunicazioni mobili e *wireless* fisse.
48. Con riferimento al mercato delle comunicazioni mobili, si osserva che un fattore rilevante per la definizione delle strategie di *business* da parte degli operatori e per la competizione sia rappresentato dalla dotazione di risorse spettrali. In tale prospettiva, si riepiloga di seguito lo stato di dotazione frequenziale delle due Società nella banda di interesse.
49. Linkem allo stato:
 - i. detiene diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz: (a) per 42 MHz (2x21 MHz FDD), in 10 regioni (Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Sardegna, Umbria e Val d'Aosta) e nella Provincia Autonoma di Bolzano; (b) per 63 MHz (3x21 MHz FDD) nella regione Sicilia e (c) per 84 MHz (4x21 MHz FDD), in 6 regioni (Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) e nella Provincia Autonoma di Trento. Tali diritti, con originaria scadenza al 2023, sono stati prorogati al 31 dicembre 2029;
 - ii. è affittuaria di diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz, per 21 MHz, nella regione Sicilia, anch'essi con scadenza prorogata al 31 dicembre 2029, concessi in *leasing* da Mandarin;
 - iii. è affittuaria di diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz, per 42 MHz, nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, anch'essi con scadenza prorogata al 31 dicembre 2029, concessi in *leasing* da GO *internet* con diritto di opzione all'acquisto.
50. Pertanto, Linkem detiene attualmente, nella porzione 3.4-3.6 GHz, una dotazione spettrale media su scala nazionale normalizzata per popolazione pari a un valore di circa 62,1 MHz equivalenti.
51. Si precisa, inoltre, che, ai sensi della citata delibera n. 183/18/CONS, a decorrere dal 31 maggio 2023, Linkem è tenuta a restituire i propri diritti d'uso su 2 MHz in ogni area di estensione geografica per ciascun blocco accoppiato originario; per l'effetto, i diritti d'uso di Linkem avranno quindi ad oggetto 40 MHz TDD, 60 MHz

TDD e 80 MHz TDD a seconda dei diversi *cluster* regionali, corrispondenti a circa 60 MHz nazionali equivalenti.

52. Con riguardo a TIM, si evidenzia che essa detiene diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz, per 42 MHz (2x21 MHz FDD) in nove regioni del centro-sud dell'Italia (Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna), in scadenza il 31 maggio 2023. Anche qui i diritti d'uso saranno destinati a riallinearsi a blocchi da 20 MHz entro il 2023.
53. TIM ha anche partecipato alla gara per l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz, per l'utilizzo ai fini dell'offerta di servizi 5G, di cui alla delibera dell'Autorità n. 231/18/CONS, aggiudicandosi, *inter alia*, diritti d'uso in banda 3.6-3.8 GHz per 80 MHz utilizzabili su scala nazionale.
54. TIM, pertanto, detiene allo stato una dotazione frequenziale di 80 MHz nella porzione alta della banda pioniera 5G (3.6-3.8 GHz), nonché una dotazione spettrale media su scala nazionale normalizzata per popolazione, nella porzione 3.4-3.6 GHz, pari a circa 15,54 MHz equivalenti, destinata quest'ultima a scadenza a metà 2023 qualora l'istanza di TIM in discussione non venisse accolta.
55. L'analisi della distribuzione delle risorse spettrali tra i titolari di diritti d'uso delle frequenze nelle bande di frequenza mobili inferiori a 3 GHz (da 800 MHz a 2600 MHz) tradizionalmente impiegate per fornire servizi radiomobili, nonché nelle "bande pioniere" 5G a 700 MHz⁶ e a 3.6-3.8 GHz, mostra una situazione di sostanziale parità di dotazione spettrale tra i due principali operatori, TIM e Vodafone, che si assestano al 31% circa. Seguono Wind Tre al 25% e Iliad al 13,1%. L'analisi viene fatta già scorporando l'effetto, peraltro di impatto minimo, della scadenza dei diritti d'uso TDD in banda 2100 MHz prevista per il 31 dicembre 2021.
56. In Tabella 2 è riportata la predetta distribuzione delle risorse spettrali tra i titolari di diritti d'uso delle frequenze, in valore assoluto e in percentuale rispetto al totale delle risorse spettrali assegnate.

⁶ Si precisa, al riguardo, che le frequenze nella banda a 700 MHz saranno utilizzabili dagli aggiudicatari a partire da luglio 2022, come previsto dall'art. 1, comma 1028, della legge di Bilancio 2017.

Tabella 2

Dotazione spettrale degli MNO nelle bande inferiori a 4 GHz escludendo la banda 3.4-3.6 GHz				
Banda di frequenza [MHz]	TIM	VODAFONE	WIND TRE	ILIAD
700	20	20	0	20
800	20	20	20	0
900	20	20	20	10
1500 (SD)	20	20	0	0
1800	40	40	40	20
2100 (*)	30	30	40	20
2600	30	30	70	20
3600-3800	80	80	20	20
TOTALE	260	260	210	110
QUOTA %	30,95%	30,95%	25%	13,1%

(*) considerata senza la quota TDD

57. Nella seguente Tabella 3 è invece riportata la dotazione arrotondata di frequenze dei principali operatori nell'intera banda pioniera del 5G 3.4-3.8 GHz. Sono riportate le dotazioni a regime (cioè dopo il 2023, alla scadenza degli attuali diritti d'uso e con la restituzione di 2x1 MHz da parte di ciascun operatore), nella seconda colonna qualora le richieste qui esaminate non venissero accolte, nella terza ove le richieste venissero accolte⁷.

Tabella 3

	Dotazione spettrale arrotondata dei principali operatori nella banda 3.4-3.8 GHz (MHz equivalenti nazionali per popolazione) a regime	
	con istanza non accolta	con istanza accolta
TIM	80 MHz	100 MHz
WIND TRE	20 MHz	20 MHz
ILIAD	20 MHz	20 MHz
VODAFONE	80 MHz	80 MHz
LINKEM	60 MHz	60 MHz
FASTWEB	40 MHz	40 MHz

⁷ Per semplicità il trasferimento di GO *internet* a Linkem è considerato incluso e sono considerate trascurabili le quote di altri operatori.

58. L'analisi di concentrazione di tipo HHI⁸ mostra che la situazione di assegnazione del primo scenario è abbastanza concentrata (HHI pari a circa 2089), aumentando la concentrazione (HHI pari a circa 2188, +5%) qualora si realizzasse il secondo scenario.
59. Nell'ambito dell'asta 5G del 2018 sono state oggetto di assegnazione anche le frequenze nella banda a 26 GHz (da 26.5 a 27.5 GHz), una banda spesso indicata fra le c.d. millimetriche. La procedura si è conclusa con l'assegnazione a 5 operatori (TIM, Vodafone, Wind Tre, Iliad e Fastweb) di 200 MHz ciascuno. Quindi TIM dispone di frequenze anche in tale gamma, considerata anch'essa una risorsa importante per lo sviluppo del 5G, in particolare con le architetture FWA.
60. Passando al quadro concorrenziale, secondo i dati presentati nella Relazione Annuale 2021, il mercato della telefonia mobile si conferma un ambito altamente concentrato (indice HHI pari a oltre 2690) in cui tre operatori, TIM (29,6%), Vodafone (28,4%) e Wind Tre (30,7%), con quote (spesa finale per operatore di rete mobile) tra loro relativamente simili (intorno al 30%), rappresentano poco meno del 90% del mercato. Nel dettaglio, i dati dell'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'Autorità (nn. 2/2021, 3/2021, 4/2021) evidenziano come TIM si confermi *market leader* per l'intero corso dell'anno 2021, con quote di mercato sostanzialmente stabili e pari circa al 28,9% nel periodo da marzo a settembre 2021⁹. Considerando il solo segmento delle SIM "*human*", ovvero escludendo le SIM M2M, TIM è il secondo operatore con una quota media del 26% nel medesimo periodo¹⁰.
61. Ai fini della presente analisi, oltre ai mercati delle comunicazioni mobili, si ritiene opportuno prendere in considerazione i mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (all'ingrosso e al dettaglio), nel cui perimetro rientrano i servizi di accesso forniti attraverso le tecnologie in rame, misto rame/fibra, solo fibra ottica e, per quel che qui rileva, attraverso le tecnologie *wireless* fisse (FWA).
62. Con specifico riguardo ai mercati all'ingrosso dei servizi di accesso alla rete fissa, nel rimandare alle delibere di analisi di mercato svolte dall'Autorità nel corso di

⁸ L'indice HHI (Herfindahl-Hirschman Index) è un indice di concentrazione calcolato come somma dei valori al quadrato delle quote di mercato.

⁹ TIM detiene quote di mercato calcolate sui volumi di SIM totali pari a 29,0% a marzo 2021, 28,8% a giugno e settembre 2021.

¹⁰ Le quote di TIM calcolate sui volumi delle sole SIM *human* sono: 26,3% a marzo 2021, che scende al 26% a giugno 2021 e 25,7% a settembre 2021.

quattro cicli regolamentari¹¹, ci si limita in questa sede a ricordare che, secondo quanto emerso dall'ultima analisi (delibera n. 348/19/CONS del 18 luglio 2019), TIM è identificato quale operatore con significativo potere di mercato (SMP) nel mercato 3a dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa e nel mercato 3b dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo, su tutto il territorio nazionale, ad esclusione del Comune di Milano, identificato quale mercato rilevante distinto dal resto dei Comuni del territorio italiano, in ragione della significativa presenza di infrastrutture di comunicazione elettronica alternative a quelle di TIM e del livello di concorrenza registrato.

63. Per quanto attiene, d'altro canto, ai mercati deregolamentati al dettaglio dei servizi di accesso alla rete fissa (rispettivamente, mercato dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica in postazione fissa per servizi voce e mercato dell'accesso al dettaglio a banda larga e ultra-larga per servizi dati ad alta velocità), nei quali – come detto – rientrano i servizi di accesso forniti attraverso le tecnologie in rame, misto rame/fibra, solo fibra ottica e FWA, si ritiene opportuno – nella prospettiva di un'analisi storica – fare riferimento ai dati riportati in delibera n. 348/19/CONS e relativi all'andamento delle quote di mercato delle linee di accesso al dettaglio di TIM a livello nazionale. Tali quote – calcolate sulla base dei volumi venduti nel periodo 2014-2018, separatamente per la clientela residenziale e quella non residenziale – si attestano, nel 2018, al 50,40% per clientela residenziale e al 56,98% per clientela non residenziale. In termini di ricavi, le quote di TIM, sempre nel 2018, sono del 51,98% per clientela residenziale e 47,83% per clientela non residenziale. Secondo le evidenze riportate in delibera n. 151/21/CONS, la quota di mercato di TIM nell'accesso *retail*, aggiornata a settembre 2020 (cfr. Osservatorio trimestrale sulle comunicazioni dell'Autorità n. 4/2020), con riferimento a tutte le tecnologie di accesso (rame, FTTC, FTTH e FWA), si attesta al 45,1% degli accessi diretti complessivi, superiore a quella dei concorrenti (a partire da Vodafone che raggiunge il 15,8%). Linkem detiene una quota pari al 3,4%.
64. Dagli ultimi aggiornamenti dei dati (Osservatorio n. 3/2021, n. 3/2021 e n. 4/2021) si rileva, infine, una sostanziale stabilità delle predette quote. La quota in volumi di

¹¹ Cfr. delibere n. 4/06/CONS del 12 gennaio 2006, n. 34/06/CONS del 19 gennaio 2006, n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 e delibera n. 45/06/CONS del 23 febbraio 2006 (I ciclo); delibere n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009, n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 e delibera n. 2/10/CONS del 15 gennaio 2010 (II ciclo); delibera n. 623/15/CONS del 5 novembre 2015 e delibera n. 412/15/CONS del 9 luglio 2015 (III ciclo); delibera n. 348/19/CONS del 18 luglio 2019; delibera n. 333/20/CONS del 22 luglio 2020 (IV ciclo). Si vedano, inoltre, le delibere: n. 637/20/CONS del 26 novembre 2020, n. 12/21/CONS del 14 gennaio 2021 e n. 110/21/CONS del 31 marzo 2021.

TIM, pari circa al 44% nel periodo da marzo a giugno 2021, resta molto superiore rispetto alla quota del secondo operatore, Vodafone, che si attesta attorno al 16% nell'intervallo di tempo considerato¹². Stabile è anche la quota di Linkem, pari a circa il 3,3% da marzo a settembre 2021¹³.

65. Limitatamente agli accessi a banda larga (BB) ed ultra-larga (UBB) su rete fissa, la Tabella 4 riporta le quote di mercato di TIM, in volumi, relativamente agli anni 2014-2018.

Tabella 4

Quote di mercato degli accessi a banda larga e ultra-larga al dettaglio TIM in volumi					
Anni	2014	2015	2016	2017	2018
Accessi BB	47.9%	46.4%	45.7%	45.4%	43.9%
Accessi UBB	29.9%	37.3%	39.9%	46.9%	44.4%

66. In particolare, si osserva che la quota di TIM nel mercato della banda ultra-larga risulta mediamente in crescita da circa il 30% del 2014 a circa il 47% del 2017. Dai dati da ultimo riportati dall'Osservatorio sulle comunicazioni dell'Autorità (nn. 2/2021, 3/2021 e 4/2021) risulta, inoltre, che la quota di mercato in volumi di TIM, pari a circa il 42,2% nel periodo da marzo a settembre 2021, è anche in questo caso superiore alla quota di mercato degli altri operatori, a partire da Vodafone che si attesta al 16,5% circa nel medesimo arco di tempo. Di molto inferiore è la quota di Linkem, pari in media a circa il 3,6%¹⁴. È utile, infine, notare che, con specifico riferimento agli accessi *broadband* e *ultra-broadband* realizzati in tecnologia FWA, è Linkem a prevalere sugli altri operatori con una quota di linee sul totale degli accessi complessivi in media pari al 40% nel periodo da marzo a settembre 2021, di molto superiore alla quota di TIM, che si attesta attorno al 10%¹⁵.

¹² Nello specifico, a marzo 2021 TIM detiene il 44% degli accessi diretti complessivi rispetto al 15,8% di Vodafone; a giugno 2021 il 44,1% rispetto al 15,9%; a settembre 2021 il 43,9% rispetto al 16,0%.

¹³ Linkem detiene il 3,4% degli accessi diretti complessivi a marzo 2021, il 3,3% a giugno 2021 e il 3,2% a settembre 2021.

¹⁴ Con specifico riferimento agli accessi *broadband* e *ultra-broadband*, TIM detiene il 42,2% delle quote di mercato a marzo 2021, il 42,3% a giugno 2021 e il 42,2% a settembre 2021; Vodafone detiene il 16,4% delle quote a marzo 2021, 16,5% a giugno e settembre 2021; Linkem detiene il 3,7% delle quote di mercato a marzo 2021, il 3,6% a giugno 2021 e il 3,5% a settembre 2021.

¹⁵ Nel dettaglio, Linkem detiene il 42,5% di accessi *broadband* e *ultra-broadband* in tecnologia FWA su un totale di 1,61 milioni di accessi complessivi FWA a marzo 2021, rispetto a TIM che raggiunge il 7,7% degli accessi; il 40,1% su un totale di 1,65 milioni di accessi a giugno 2021, con TIM al 10%; il 38,2% su un totale di 1,68 milioni di accessi a settembre 2021, con TIM al 11,4%.

67. Riassumendo, dall'analisi delle condizioni concorrenziali nei mercati (all'ingrosso e al dettaglio) incisi dalle decisioni che l'Autorità è chiamata ad assumere in questa sede, emerge, pertanto, che TIM, già identificato dall'Autorità quale operatore SMP nei mercati 3a e 3b dei servizi di accesso (locale e centrale) all'ingrosso di rete fissa (incluso FWA) su tutto il territorio nazionale, ad esclusione del Comune di Milano, detiene, altresì, una posizione di forza, stabile nel tempo, nel mercato delle comunicazioni mobili, vantando un accesso privilegiato agli *input* produttivi. Dalla presente analisi si rileva, inoltre, che TIM, allo stato, detiene, nelle bande di frequenza inferiori a 3.8 GHz, la maggior quota di risorse spettrali, sia nella banda pioniera del 5G 3.4-3.8 GHz che in assoluto.
68. Si riporta di seguito una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 315/21/CONS con riferimento al paragrafo 4.1 (che riporta i dati disponibili al momento della pubblicazione della delibera, i cui aggiornamenti – integrati nel presente provvedimento – non hanno comunque modificato il quadro ivi definito), nonché le valutazioni al riguardo dall'Autorità.

Esiti della consultazione pubblica

Osservazioni sul § 4.1 “La posizione delle Società nel mercato”.

69. Con riferimento alla posizione delle Società nel mercato, uno degli istanti osserva che il *cap* introdotto da Agcom nella delibera n. 231/18/CONS pari a 100 MHz intra-banda a 3.6-3.8 GHz avrebbe consentito a TIM di aggiudicarsi nella gara 5G fino a 100 MHz in quella banda e che il *cap* inter-banda di 100 MHz a 3.4-3.8 GHz consentirebbe a TIM di detenere in ogni caso 100 MHz su base nazionale. L'istante non condivide, pertanto, l'osservazione dell'Autorità in consultazione in base alla quale la dotazione di frequenze di cui TIM sarebbe titolare a seguito dell'Accordo di *trading* reciproco con Linkem (100 MHz a 3.4-3.8 GHz) potrebbe essere considerata non più compatibile con il contesto competitivo. A parere dell'istante, tale valutazione risulterebbe discriminatoria, oltre a non rispettare il principio di prevedibilità regolamentare.
70. In aggiunta, l'istante evidenzia che la Tabella 3 del testo in consultazione non prende in considerazione l'accordo commerciale tra Wind Tre e Fastweb di realizzazione di una rete di quinta generazione (5G) condivisa, che prevede, tra l'altro, l'utilizzo in condivisione (*pooling*) di alcune porzioni di frequenze nella banda 3.4-3.8 GHz. In ragione di ciò, l'istante propone una formulazione alternativa della Tabella in cui i due operatori avrebbero ciascuno in dotazione anche le frequenze dell'altro.

71. In relazione agli impatti sulla concorrenza dell'accordo di *trading* di cui al punto 40 dell'Allegato A alla delibera n. 315/21/CONS e, in particolare, con riferimento all'analisi di concentrazione di tipo HHI rispetto alla distribuzione delle frequenze nella banda 3.4-3.8 GHz, l'istante osserva come tale indice possa essere considerato una mera approssimazione del livello della concentrazione nel mercato di riferimento e risulti di difficile applicazione nel caso in esame in virtù della quantità minimale (circa 4.5 MHz) di spettro movimentato dall'Accordo. L'istante evidenzia, altresì, che l'incremento effettivo dell'HHI (delta HHI) tra lo scenario con "istanza accolta" (HHI=2.188) e lo scenario con "istanza non accolta" (HHI=2.089) sarebbe pari a 99, cioè al + 5%, anziché al + 11% come riportato nella delibera n. 315/21/CONS. Tale valore risulterebbe, pertanto, inferiore al valore di soglia dell'incremento dell'HHI indicato dalla Commissione negli Orientamenti (2004/C 31/03) relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del Regolamento n. 139/04 del Consiglio UE, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. Alla luce dei suddetti Orientamenti, l'istante evidenzia che, nel caso in esame, in cui si ha un HHI target superiore a 2.000 (2188), ma un delta HHI inferiore a 150 (99), non è verificata alcuna delle condizioni in base alle quali sarebbe possibile formulare obiezioni sul profilo concorrenziale dell'operazione. Con riferimento alla distribuzione delle risorse spettrali nelle bande di frequenza inferiori a 4 GHz tra i titolari di diritti d'uso delle frequenze (incluso la banda 3.4-3.6 GHz), l'istante evidenzia che l'effetto della proroga a TIM è trascurabile, in quanto la relativa quota delle percentuali detenute passerebbe da 27,7% senza la proroga a 29,2% con la proroga, con solo 1,5 punti percentuali di differenza.
72. Quanto agli assetti di mercato, l'istante afferma che dalle quote del mercato mobile, che sono pressoché equivalenti tra i primi 3 operatori (fonte Osservatorio Agcom), non sia lecito far discendere alcuna presunta posizione di forza di TIM nel mercato mobile. Infine, l'istante sostiene che i riferimenti alle quote di mercato nel mercato dell'accesso fisso al dettaglio (punti 45 e seguenti dell'Allegato A alla delibera n. 315/21/CONS) siano del tutto inconferenti ai fini del procedimento in oggetto e che, in ogni caso, così come l'accesso mobile, anche il mercato dell'accesso fisso è "effettivamente competitivo" e, pertanto, TIM non detiene alcun SPM.

Valutazioni dell'Autorità

73. In relazione alla proposta di un istante di modificare la Tabella 3 del testo in consultazione prendendo in considerazione l'accordo commerciale tra Wind Tre e Fastweb e imputando a entrambe la totalità delle frequenze, si evidenzia che il suddetto accordo non muta la titolarità dei diritti d'uso delle due Società; dunque, non incide sulla distribuzione delle risorse spettrali tra gli operatori fotografata dalla

Tabella 3. Non può non osservarsi, inoltre, che accordi di *sharing* delle frequenze quali quello cui l'istante fa riferimento hanno necessariamente natura contingente, non potendosi escludere una rescissione di quelli attualmente in essere né tantomeno, a priori, il costituirsi di nuove *partnership*. Inoltre, la modifica proposta altererebbe l'analisi, in quanto il denominatore, sulla base del quale sono valutate le quote, si incrementerebbe con frequenze "virtuali".

74. Si rileva, poi, che gli *Orientamenti della Commissione* (2004/C 31/03) cui un istante fa riferimento riguardano la valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, sulla cui base la Commissione stabilisce se un'operazione di concentrazione sia o meno compatibile con il mercato comune. Essi sono, pertanto, del tutto inconferenti rispetto alla questione all'esame. In ogni caso si era già indicato anche nel testo in consultazione che la "fotografia" della Tabella 3, oltre a essere semplificata, è solo indicativa e non costituisce l'unico parametro di valutazione per l'Autorità. In ragione di ciò, la Tabella 3 rimane invariata¹⁶.
75. Infine, anche riguardo ai mercati considerati nell'analisi ed alla rilevanza in essi di TIM e Linkem¹⁷, non sono state apportate informazioni innovative in consultazione pubblica, e pertanto si conferma il quadro descritto.
76. Tanto premesso, alla luce delle risultanze emerse in sede di consultazione pubblica e dei dati aggiornati dell'Osservatorio delle Comunicazioni relativi alle quote di mercato di TIM, si conferma quanto riportato con riferimento alla posizione della Società nei mercati delle comunicazioni mobili e nei mercati dei servizi di accesso

¹⁶ Salva la correzione dell'errore materiale dell'incremento di HHI tra i due scenari, dato puntuale peraltro non utilizzato come tale nell'analisi in consultazione pubblica.

¹⁷ In data 30 dicembre 2021, secondo quanto riportato in un comunicato stampa congiunto di Tiscali S.p.A. e Linkem S.p.A., i Consigli di Amministrazione delle sue Società hanno approvato l'accordo di fusione e il progetto di fusione per incorporazione di Linkem Retail S.r.l., società interamente posseduta da Linkem S.p.A., in Tiscali ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. Secondo quanto precisato nel comunicato, "*la fusione si inserisce in un più ampio progetto di integrazione ad esito del quale Tiscali, con Linkem quale azionista di controllo, sarà il quinto operatore di tlc nel mercato fisso italiano e primo nel segmento degli accessi ultra-broadband nelle tecnologie FWA+FTTH con una quota di mercato complessiva pari al 19,4%. L'operazione prevede l'integrazione degli asset organizzativi delle società coinvolte al fine di generare significative sinergie industriali e cogliere al meglio le opportunità connesse all'implementazione del PNRR grazie ad un'offerta integrata di servizi fissi, mobili, 5G, cloud e smart city. [...] L'efficacia della fusione è in ogni caso subordinata all'avveramento di diverse condizioni sospensive indicate nel progetto di fusione, pubblicato in data odierna sul sito internet di Tiscali. Il completamento del progetto, in caso di avveramento di tutte le condizioni sospensive, è previsto entro il primo semestre 2022.*" Tale operazione non risulta mutare le considerazioni sin qui svolte con riferimento alla posizione di Linkem, in considerazione del fatto che Tiscali opera prevalentemente nel mercato dei servizi di rete fissa, e nel mercato mobile unicamente come *Enhanced Service Provider*, con una base clienti e quote di mercato relativamente basse.

alla rete fissa, nel cui perimetro rientrano i servizi di accesso forniti attraverso le tecnologie *wireless* fisse FWA.

3.2 Valutazioni sul trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze da TIM a Linkem e sulla proroga di tali diritti ad esito della cessione

77. Sotto il profilo della dotazione frequenziale, per quanto concerne Linkem, si evidenzia innanzitutto come la stessa, nella banda 3.4-3.6 GHz, a valle dell'operazione, rientrerebbe nei limiti anticoncentrazione previsti all'interno della banda 3.4-3.8 GHz, risultando in ogni singola regione al massimo pari a 84 MHz (con prospettiva di riallocazione a massimo 80 MHz secondo la nuova canalizzazione prevista). Per altro verso, circa le condizioni e gli obblighi connessi all'uso delle frequenze – il cui rispetto è condizione imprescindibile per la concessione della proroga – non si hanno informazioni di eventuali inadempienze.
78. Nello specifico, a valle del trasferimento reciproco proposto, vi sarebbe una lieve diminuzione della dotazione frequenziale media di Linkem su base nazionale normalizzata per popolazione, che passerebbe dal valore attuale di 62,1 MHz equivalenti, ad un valore di 60,8 MHz, senza sostanziale variazione del bacino di popolazione cui poter offrire servizi.
79. Sotto il profilo competitivo, dai dati dell'Osservatorio sulle comunicazioni dell'Autorità sopra riportanti (cfr. *supra*), si osserva che Linkem, nel mercato dei servizi di accesso alla rete fissa a banda larga ed ultra-larga, forniti attraverso le tecnologie xDSL, fibra ottica e *wireless* fisse, con estensione geografica nazionale, tra cui rientra anche il FWA, detiene una quota di mercato, pari in media a circa il 3,6% nel periodo da marzo a settembre 2021, di molto inferiore a quella di TIM, pari a circa il 42,2% nello stesso periodo¹⁸. Linkem non detiene pertanto nel mercato considerato una forza tale da prospettare effetti distorsivi delle dinamiche competitive.
80. Per altro verso, i dati relativi agli accessi *broadband* e *ultra-broadband* realizzati con la specifica tecnologia FWA indicano una prevalenza di Linkem sugli altri operatori, con una quota di linee sul totale degli accessi complessivi in media pari al 40% nel periodo da marzo a settembre 2021, di molto superiore alla quota di TIM, che si attesta attorno al 10% nello stesso periodo. Secondo quanto comunicato dallo stesso operatore, la rete Linkem ha raggiunto un ampio livello di copertura della popolazione italiana con un elevato numero di antenne dispiegate sul

¹⁸ Le quote detenute da Linkem sono ancor più basse, se si considerano gli accessi diretti complessivi alla rete fissa, dove la quota di Linkem è pari in media a circa il 3,3% dei volumi da marzo a settembre 2021, mentre TIM detiene in media circa il 44% nello stesso periodo.



territorio, in particolare nelle regioni del Sud. Il servizio FWA erogato da Linkem si configura, quindi, come complementare o, in taluni casi, alternativo ai servizi *wireline*, di particolare utilità nelle aree più critiche del Paese (cosiddette aree bianche e grigie) e funzionale al conseguimento dell'obiettivo, di interesse generale, di copertura a banda larga e ultra-larga del territorio nazionale e della popolazione.

81. Contestualmente al trasferimento di frequenze, Linkem chiede la proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 che acquista da TIM in virtù dell'Accordo. In ragione di ciò, trasmette il Piano tecnico-finanziario che si colloca in linea con quello sulla base del quale aveva già richiesto in passato la menzionata proroga dei propri diritti d'uso fino al 31 dicembre 2029. Nel Piano presentato Linkem evidenzia che il ribilanciamento delle proprie frequenze tra il Nord e il Sud Italia migliorerà l'efficacia dei propri investimenti, senza determinare variazioni della potenzialità dei propri piani di investimento, di fatto confermando, dal punto di vista generale dell'uso dello spettro e degli investimenti programmati, quanto già comunicato all'Autorità in occasione del procedimento di proroga del 2018.
82. Tanto considerato, per quanto attiene alla cessione delle frequenze nella direzione da TIM a Linkem, l'Autorità in consultazione ha ritenuto che la stessa non ponesse questioni di concentrazione o accaparramento anti-competitivo delle risorse spettrali, né altre criticità di ordine concorrenziale o in relazione allo sviluppo del mercato. Tale valutazione resterebbe valida anche al concretizzarsi del trasferimento verso Linkem dei diritti d'uso di GO *internet*, come anche concluso nell'ambito della delibera n. 452/20/CONS.
83. Parimenti, si osserva che l'Autorità ha già valutato, favorevolmente, con la delibera n. 183/18/CONS, la possibilità di prorogare le frequenze nella titolarità della Società Linkem, sulla base di un quadro di impegni e di un contesto di sviluppo del mercato che, da un esame della nuova documentazione versata in atti, non appare variato e negativamente influenzato dallo scambio delle frequenze in parola.
84. Tanto premesso, l'Autorità nell'ambito della delibera n. 315/21/CONS non ha rilevato l'emergere di elementi ostativi alla possibile valutazione positiva¹⁹ al trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze da TIM a Linkem, come da istanza, nonché alla concessione della proroga di tali diritti d'uso che Linkem acquisirebbe da TIM in virtù dell'Accordo, alle stesse condizioni già applicate per la precedente proroga, salvi gli adeguamenti necessari di tali condizioni. In ogni caso l'Autorità

¹⁹ Ciò naturalmente nell'ipotesi che (vedi *infra*) si realizzi anche il trasferimento di frequenze da Linkem a TIM, trasferimenti che peraltro le società stesse hanno mutuamente condizionato.

evidenziava che occorreva fossero salvi i successivi adempimenti del procedimento previsti dalle norme vigenti del Codice.

85. Si riporta ora di seguito una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 315/21/CONS con riferimento al quesito 4.2.1 (che riporta i dati disponibili al momento della pubblicazione della delibera, i cui aggiornamenti – integrati nel presente provvedimento – non hanno comunque modificato il quadro ivi definito) nonché le valutazioni al riguardo dall’Autorità.

Esiti della consultazione pubblica

Quesito 4.2.1: “Qual è la posizione del rispondente in merito al trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze in parola da TIM a Linkem e della proroga di tali diritti ad esito della cessione?”.

86. In merito al trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze in parola da TIM a Linkem ed alla proroga di tali diritti ad esito della cessione, la maggior parte dei rispondenti condivide le valutazioni dell’Autorità.
87. I suddetti rispondenti si dicono favorevoli a operazioni di consolidamento dello spettro in virtù del fatto che tale operazione, determinando una variazione minima della disponibilità spettrale di Linkem, non comporterebbe un effetto distorsivo della concorrenza. Secondo i medesimi, non sembrano, dunque, sussistere ostacoli di carattere regolamentare e/o competitivo che potrebbero presentarsi a seguito del trasferimento concordato tra i due operatori, così come a seguito dell’eventuale concessione della proroga dei diritti d’uso che Linkem acquisirebbe da TIM. Tali operazioni non sembrano porre, infatti, ad avviso dei rispondenti questioni di concentrazione o accaparramento anti-competitivo delle risorse spettrali, né altre criticità di ordine concorrenziale o in relazione allo sviluppo del mercato.
88. Un altro rispondente ritiene fondamentale ed imprescindibile, nel valutare favorevolmente le precedenti valutazioni dell’Autorità sul punto, come anche indicato nella risposta alla sezione introduttiva della consultazione pubblica, procedere ad una riorganizzazione (*reshuffling*) frequenziale e geografica della banda in questione 3.4-3.6 GHz, con lo scopo di rendere contigue nello spettro e omogenee sul territorio nazionale le bande assegnate a ogni operatore ed esprime, nel merito del quesito, un parere favorevole condizionato alla presentazione da parte del MISE, su indicazione dell’Autorità, di un piano di riorganizzazione dello spettro dell’intera banda 3.4-3.6 GHz, a suo giudizio non più rinviabile. A tal fine presenta anche una possibile ipotesi di piano di riorganizzazione della banda o *reshuffling*, organizzato in fasi. In mancanza del piano di cui sopra, la sola approvazione delle richieste effettuate da TIM e Linkem rischierebbe, a parere del rispondente, di

avvantaggiare esclusivamente tali due soggetti, creando squilibri competitivi difficilmente recuperabili.

89. Uno degli istanti, con riferimento alla questione della banda formalmente attribuita a GO *internet*, evidenzia che il MISE, previo parere dell’Autorità, ha già autorizzato (l’affitto e) una opzione di acquisto di Linkem sulle frequenze di GO *internet* nella banda 3.4-3.6 GHz; pertanto, da un lato, Linkem è in condizioni di esercitare in qualsiasi momento tale opzione di acquisto e, dall’altro lato, il MISE e l’Autorità sono nelle condizioni di valutare nel presente provvedimento la cessione delle suddette frequenze da Linkem (che di fatto già ne dispone) a TIM. In ragione di ciò, l’istante fa presente che rinviare ad un successivo, separato, procedimento avrebbe l’unico effetto di dilatare indebitamente i tempi dell’azione amministrativa.
90. Il secondo soggetto istante rileva che gli effetti della proposta oggetto di consultazione risultano coerenti con gli impegni assunti dal medesimo come condizione della proroga al 2029 dei diritti d’uso delle frequenze di cui è assegnatario. Affinché possano realizzarsi dei benefici per l’intero sistema, sarebbe necessario che il trasferimento di frequenze fosse reciproco ed omogeneo in termini di durata. Non si dovrebbe infine trascurare che le stesse Società hanno mutuamente condizionato il trasferimento dei diritti d’uso al concretizzarsi della proroga in questione. Pertanto, la mancata autorizzazione di qualcuna delle richieste rischierebbe di annullare l’intero Accordo.

Valutazioni dell’Autorità

91. L’Autorità prende atto delle posizioni espresse dai rispondenti a favore dell’autorizzazione del *trading* delle frequenze nella direzione da TIM a Linkem.
92. In merito al rilievo formulato da uno degli istanti riguardo alle frequenze di GO *internet* nella banda 3.4-3.6 GHz che dovrebbero essere trasferite a Linkem, l’Autorità evidenzia che l’analisi di cui al testo in consultazione è stata già effettuata come se le frequenze in questione fossero nella disponibilità di Linkem, ferma restando l’onere in capo a Linkem di esercitare la prevista opzione di acquisto sulle frequenze di GO *internet*, formulando una separata istanza di autorizzazione al trasferimento, che potrà essere eventualmente rilasciata dal MISE con una procedura semplificata.
93. Per quanto riguarda la proposta di condizionare l’autorizzazione al trasferimento e proroga dei diritti d’uso a favore di Linkem all’adozione di un opportuno piano di riorganizzazione, l’Autorità ritiene di condividere tale posizione, coerentemente con quanto già disposto con delibera n. 183/18/CONS in riferimento alla precedente proroga nella stessa banda. Su tale aspetto si dirà più diffusamente in avanti.

3.3 Valutazioni sul trasferimento dei diritti d'uso da Linkem a TIM e sulla proroga delle frequenze nella titolarità di TIM ad esito della cessione

94. Sotto il profilo della distribuzione delle risorse frequenziali, per quanto concerne TIM, si evidenzia innanzitutto come la stessa, nella banda 3.4-3.6 GHz, a valle della proposta operazione di trasferimento reciproco, passerebbe da una dotazione spettrale media su scala nazionale normalizzata per popolazione pari a circa 15,54 MHz a un valore di 20 MHz, inclusivo del contributo del trasferimento dei blocchi di GO *internet*²⁰. Il bilancio per TIM in termini di popolazione complessivamente afferente all'area geografica dei propri diritti d'uso delle frequenze in questione risulterebbe positivo, con un incremento di circa 15,6 milioni di abitanti.
95. In aggiunta a ciò, stante l'ulteriore dotazione frequenziale di 80 MHz nella parte alta (3.6-3.8 GHz) della banda pioniera 5G, attraverso lo scambio dei diritti d'uso di proprietà di Linkem e la proroga anche degli ulteriori 20 MHz che la stessa detiene nelle 9 regioni originali, TIM si troverebbe ad avere 100 MHz non contigui (80 + 20) sull'intero territorio nazionale. Ciò comporterebbe comunque da parte di TIM il raggiungimento del limite massimo di 100 MHz fissato dalla citata delibera n. 231/18/CONS.
96. Come descritto precedentemente, dall'analisi della distribuzione delle risorse spettrali tra i titolari di diritti d'uso delle frequenze nelle bande inferiori a 3 GHz (da 700 MHz a 2600 MHz), nonché nelle "bande pioniere" 5G a 700 MHz e a 3.6-3.8 GHz, si rileva che TIM (esclusa la banda 3.4-3.6 GHz) detiene già circa il 31% del totale delle risorse disponibili²¹. Pertanto, nell'ipotesi di autorizzazione delle richieste all'esame, TIM, aumentando a circa 20 MHz equivalenti la propria dotazione, diventerebbe titolare in termini aritmetici della più ampia quota di frequenze sia nella banda pioniera 5G 3.4-3.8 GHz sia in assoluto, anche se la variazione percentuale rispetto all'esistente risulta esigua.
97. Un altro aspetto da considerare è la disomogeneità, in termini di relativa scadenza, tra i blocchi che dovrebbero essere trasferiti a TIM da Linkem, e quelli che sono attualmente nella disponibilità di TIM. Nell'ipotesi, infatti, che venisse autorizzato solo il *trading* e non la proroga, i primi, il cui ammontare è pari a circa 11,7 MHz equivalenti su base nazionale, avrebbero durata fino al 2029, i secondi, invece,

²⁰ O, in assenza dello stesso, ad un valore di circa 19,2 MHz equivalenti, confermando quindi la relativa influenza della dotazione in questione.

²¹ La situazione non cambierebbe sostanzialmente anche se nella Tabella 2 si includesse la banda 3.4 – 3.6 GHz. In questo caso, poiché fra gli operatori con dotazioni non trascurabili dovrebbero essere inclusi almeno Fastweb e Linkem, la quota di frequenze di Telecom Italia si attesterebbe al 29% circa, con Vodafone al secondo posto con circa il 27%.

risulterebbero validi solo fino al 2023. In disparte le questioni competitive prima affrontate, tale circostanza creerebbe una distonia nel piano di assegnazione della banda, che avrebbe ripercussioni sulle successive attività di *spectrum management*: *refarming*, riallocazione dei blocchi, uso efficiente, frammentazione geografica e frequenziale e futura messa a gara della banda. Pertanto, l’Autorità ha ritenuto che non fosse di beneficio al mercato autorizzare il solo *trading* senza la proroga degli altri diritti d’uso di TIM.

98. Per risolvere tale distonia, senza autorizzare sia il *trading* che la proroga, l’Autorità ha sottoposto alla consultazione l’ipotesi di autorizzare un *trading* condizionato senza proroga (cfr. *infra*).
99. La proroga della durata dei diritti d’uso è accordata previa presentazione da parte dell’operatore richiedente di un Piano tecnico-finanziario, la cui congruità è valutata d’intesa dal Ministero e dall’Autorità. Il Piano tecnico-finanziario presentato da TIM dà conto delle strategie di sviluppo e dei piani di investimento per il 5G sull’intera banda 3.4-3.8 GHz, nonché delle stime di crescita degli accessi FWA (*retail* e *wholesale*) per i prossimi anni. Nel dettaglio e al fine di superare i rilievi opposti dall’Autorità nella precedente istanza di proroga, con specifico riguardo all’utilizzo diretto delle frequenze per servizi FWA nella banda in oggetto da parte di TIM o società del proprio gruppo, TIM nel nuovo Piano tecnico-finanziario dichiara che intende procedere nell’utilizzo diretto delle frequenze.
100. Nello specifico, infatti, si osserva che, in virtù di un accordo di utilizzo delle frequenze, TIM per tali frequenze ha sino a tempi recenti assolto ai propri obblighi di copertura e fornito i propri servizi utilizzando sostanzialmente le infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dall’altro operatore attraverso un servizio di tipo *wholesale*, e solo con l’istanza dell’agosto del 2021, evidenzia l’avvio di attività per l’utilizzo diretto delle proprie frequenze e il dispiegarsi di investimenti relativi.
101. Tanto considerato, si prende innanzitutto atto positivamente delle modifiche operate da TIM rispetto all’istanza del 2018, nella direzione di offrire un utilizzo effettivo e diretto delle frequenze oggetto dell’Accordo, anche grazie a un rilancio dei piani di investimento.
102. Il dato relativo alla percentuale di accessi *broadband* e *ultra-broadband* realizzati in tecnologia FWA da TIM nel periodo da marzo a settembre 2021, pari in media a circa il 10% (dati dell’Osservatorio sulle comunicazioni)²², letto in combinato con il dato, già riferito, dell’ampia dotazione frequenziale nella disponibilità di TIM

²² TIM detiene il 7,7% su un totale di 1,61 milioni di accessi complessivi a marzo 2021, il 10% su un totale di 1,65 milioni di accessi a giugno 2021 e il 11,4% su un totale di 1,68 milioni di accessi a settembre 2021.

sulla banda 3.4-3.6 GHz, rivela al momento un uso non intensivo, ma progressivamente crescente, della stessa.

103. Riguardo la fornitura da parte di TIM dei servizi FWA, si osserva inoltre che tale servizio – basato su tecnologia LTE/LTE *Advanced* – è già erogato dalla Società anche utilizzando le frequenze a 800 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz (limitatamente ai siti in cui è stato effettuato un *refarming* LTE) e 2600 MHz, ed è possibile anche con la dotazione a 3.6-3.8 GHz e in un futuro ormai prossimo a 26 GHz.
104. In consultazione pubblica l’Autorità ha osservato che dall’esame dell’istanza agli atti non sembravano rilevarsi elementi per i quali le frequenze di cui è richiesta la proroga da parte di TIM risulterebbero essenziali e non sostituibili sia ai fini del recupero o sviluppo di investimenti pregressi sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal *Codice* quali lo sviluppo di nuovi servizi a banda larga e ultra-larga, e quindi tali da contribuire a giustificare il prolungamento della scadenza dei diritti d’uso oltre la loro naturale scadenza. Ciò alla luce anche di quanto evidenziato dall’AGCM in alcune segnalazioni in tema di proroga dei diritti d’uso delle frequenze di telecomunicazione o in tema di concessioni e criticità concorrenziali²³), al fine, in un contesto di proporzionalità, di perseguire “*obiettivi specifici, come ad esempio il mantenimento del supporto di una determinata tecnologia, il recupero degli investimenti o la permanenza di determinati servizi*”, assicurando che vi sia quel “*legame di scopo tra lo strumento della proroga e gli obiettivi prefissati*”.
105. In aggiunta alle considerazioni sopra svolte, l’Autorità ha anche effettuato delle analisi circa i probabili effetti dell’operazione congiunta di trasferimento e proroga dei diritti d’uso sulle condizioni della concorrenza nel mercato e sugli investimenti attuali e futuri degli operatori del mercato, con specifico riguardo al dispiegamento della rete, tenendo conto di quanto previsto nel *nuovo Codice* (cfr. art. 65 del *Codice*, che recepisce le previsioni di cui all’art. 52 del *EECC*, con l’approccio di cui all’art. 78, comma 2, alla luce del successivo comma 4), come di seguito riportato.
- a. Sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva***
106. La tendenza del mercato è oggi quella di sviluppo dei servizi 5G tramite utilizzo, in sinergia, di varie gamme di frequenze. Tra le bande candidate, al momento, la banda

²³ Quali ad esempio le segnalazioni AS1544 del 15 novembre 2018, AS1550 del 20 dicembre 2018, AS1669 del 27 maggio 2020.

3.4-3.8 GHz è quella che riveste maggiore interesse per gli operatori, principalmente in ragione delle sue caratteristiche radioelettriche, della disponibilità d'impiego e della maturità del relativo ecosistema tecnologico. In detta banda, i servizi 5G si stanno sviluppando principalmente per applicazioni eMBB (*enhanced Mobile Broadband*), in cui rientrano anche le soluzioni FWA. Un'importante leva competitiva è data dalla quantità di spettro disponibile per ciascun concorrente, attualmente molto variegata essendo presenti assegnazioni da un minimo di 20 MHz ad un massimo di 80 MHz (cfr. Tabella 3) per i principali operatori.

107. In tale ottica, in consultazione pubblica, l'Autorità ha prospettato il possibile interesse pubblico di fondo per una soluzione di utilizzo della banda, alternativa alla proroga della porzione specifica di TIM, consistente nel destinare le relative risorse scarse all'assegnazione tramite procedura di gara pubblica, alla scadenza dei diritti d'uso nel 2023. L'adozione di tale soluzione risultava sostenuta anche dall'esistenza, nella stessa banda, di una porzione da 74 MHz in possesso della Difesa²⁴, da tempo in predicato di essere liberata (eventualmente in parte) anche per consentire una riorganizzazione della banda²⁵ e l'ottenimento dei pieni benefici delle tecnologie 5G.
108. La disponibilità delle nuove risorse avrebbe consentito di assegnare tutto lo spettro disponibile nella banda in questione, ricorrendo a procedure di gara pubbliche e aperte alla più ampia partecipazione degli operatori, garantendo la durata dei diritti d'uso per un arco di tempo più ampio rispetto alla mera proroga (ad esempio 15-20 anni, piuttosto che 6,5 anni previsti dalla proroga), assicurando quindi un orizzonte temporale più efficace per lo sviluppo del mercato e dei servizi erogati mediante le risorse in parola, nonché per il recupero dei relativi investimenti.
109. L'Autorità, inoltre, ha osservato che alcuni operatori, in mancanza di altre risorse frequenziali, hanno comunque avviato strategie alternative con l'obiettivo di controbilanciare, almeno in parte, le suddette asimmetrie nella distribuzione di risorse spettrali tra i vari concorrenti del mercato. Tra tali strategie rientrano, ad esempio, una pianificazione delle proprie reti che prevede una maggior densificazione dei siti e fa leva su diverse bande di frequenza (ad es. la banda a 26 GHz), nonché la sottoscrizione di accordi di condivisione delle reti, incluso lo *spectrum sharing*.

²⁴ Che diventerebbero 80 MHz considerando i 6 MHz eccedenti le porzioni di banda autorizzate alla proroga che gli operatori dovranno restituire nel 2023.

²⁵ Superando ad esempio l'ostacolo del *duplex gap* derivante dalla presenza di 2 porzioni separate in possesso della Difesa.

110. In tale contesto, nell'ambito della consultazione pubblica, l'Autorità ha osservato che la concessione a TIM del *trading* e di una proroga al 2029 dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz, avrebbe potuto influire negativamente sulle dinamiche concorrenziali.
- b. *Vincoli concorrenziali, a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante.***
111. L'Autorità non ha rilevato vincoli concorrenziali a livello di vendita all'ingrosso e al dettaglio tali da incidere sulle valutazioni effettuate.
- c. *Altri tipi di misure previste dal nuovo Codice europeo che potrebbero influire sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 44 (coibitazione e condivisione degli elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche), 60 (diritti e obblighi delle imprese in tema di accesso e interconnessione) e 61 (poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti in materia di accesso e interconnessione) del Nuovo Codice europeo.***
112. L'Autorità non ha rinvenuto disposizioni regolamentari o misure previste dal nuovo Codice che influiscano sul mercato dei servizi nella banda 3.4-3.8 GHz nel periodo di tempo cui la proroga si riferisce e che riguardino l'uso delle frequenze in esame.
- d. *Regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti***
113. TIM è operatore individuato come avente significativo potere di mercato nei mercati n. 3a (accesso locale all'ingrosso in postazione fissa) e 3b (accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo) di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE, ai sensi della delibera n. 348/19/CONS e, quindi, soggetto a regolamentazione *ex ante* da parte dell'Autorità. Tuttavia, tali misure, nonostante includano obblighi relativi anche alla fornitura di servizi FWA, non riguardano specificatamente le frequenze in questione né tantomeno influiscono sulla capacità di tale operatore di adoperare le frequenze in questione.
114. In conclusione, dal complesso delle precedenti valutazioni, l'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 315/21/CONS ha osservato che la concessione della richiesta proroga dei diritti d'uso delle frequenze che

resterebbero, ad esito dell'operazione, nella titolarità di TIM, e del trasferimento delle frequenze da parte di Linkem, potrebbe conferire un possibile vantaggio a un operatore che, come si è detto (cfr. *supra*) detiene già una posizione preminente nei mercati delle telecomunicazioni mobili e dei servizi di accesso alla rete fissa ed è l'operatore che possiede la maggior quota di frequenze fra quelle utilizzate per servizi di telecomunicazioni.

115. Ciò evidenziato, per altro verso, l'Autorità nel testo posto in consultazione ha osservato che l'operazione di *trading* incrociato tra TIM e Linkem avrebbe l'indubbio vantaggio di tendere a razionalizzare la banda 3.4-3.6 GHz, consentendo di realizzare una sostanziale deframmentazione geografica (c.d. verticale) e frequenziale (c.d. orizzontale) sulla banda pioniera 5G 3.4-3.8 GHz, in linea con gli obiettivi della delibera dell'Autorità n. 183/18/CONS e gli orientamenti di *policy* comunitaria di cui alla Comunicazione della Commissione sulla Gigabit Society e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/235, del 24 gennaio 2019. In altri termini si potrebbero avere assegnazioni di livello nazionale e con frequenze contigue per tutti gli assegnatari, consentendo di migliorare la dinamica competitiva e dispiegare pienamente i benefici della tecnologia 5G. Ciò in maniera strutturale, cioè sia nel periodo transitorio fino al 2023, che successivamente.
116. Al fine di poter comunque ottenere i detti vantaggi circa la minore frammentazione della banda e una più omogenea distribuzione dello spettro tra gli operatori di livello nazionale, l'Autorità, in consultazione, in alternativa all'autorizzazione della proroga e del *trading*, come richiesto dagli istanti, come sopra accennato ha considerato l'opzione dell'autorizzazione del solo *trading* da Linkem a TIM, a condizione di apporre una modifica ai relativi diritti d'uso, consistente nel portarne la durata alla stessa degli altri diritti d'uso di TIM (*trading* condizionato). In tal caso la dotazione frequenziale di TIM in tale banda sarebbe passata da 15,54 MHz a 20 MHz, ma solo fino al 31 maggio 2023. In tal modo, inoltre, qualora le Società avessero acconsentito, si sarebbero comunque potuti avviare i piani di sviluppo illustrati da TIM (come pure da Linkem) con un congruo tempo per pianificare le attività fino al termine del diritto d'uso e per la definizione di eventuali sinergie con frequenze alternative rispetto a quella di cui è richiesta la proroga.
117. Nell'ambito della delibera n. 315/21/CONS, l'Autorità ha, inoltre, osservato che con il *trading* condizionato come sopra descritto si sarebbero potute porre le basi per un riassetto della banda mediante una procedura di gara aperta, comprendente sia la banda che TIM avrebbe lasciato alla scadenza che quella oggi in possesso della Difesa, pari nel complesso a 100 MHz su base nazionale.

118. Si riporta di seguito una sintesi delle posizioni espresse e delle informazioni fornite dai rispondenti alla consultazione pubblica con riferimento ai quesiti 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4, nonché le valutazioni al riguardo dall’Autorità.

Esiti della consultazione pubblica

Quesito 4.3.1: “Qual è la posizione del rispondente in merito alla proroga dei diritti d’uso che rimarrebbero nella titolarità di TIM ad esito della cessione in parola (da TIM a Linkem)?”

119. In merito alla proroga dei diritti d’uso che rimarrebbero nella titolarità di TIM ad esito della cessione da TIM a Linkem, alcuni rispondenti concordano con le considerazioni riportate nella delibera e con l’orientamento preliminare espresso dall’Autorità di non concedere la stessa.
120. Alcuni rispondenti, nel ricordare che già in passato l’Autorità ha ritenuto opportuno opporre diniego alla richiesta di proroga dei diritti d’uso di TIM oltre il 2023, reputano a tutt’oggi valide le considerazioni già espresse in quella sede (cfr. consultazione pubblica di cui alla delibera n. 503/17/CONS), con specifico riferimento all’asserita inadempienza di TIM rispetto al requisito previsto all’art. 25, comma 6, del Codice (articolo 62, comma 3, del nuovo Codice), da imputarsi al mancato utilizzo delle frequenze, nonché all’assenza di un piano di investimenti mirato allo sviluppo di una propria rete sulle medesime frequenze. Per alcuni dei suddetti rispondenti non è, inoltre, rinvenibile quel legame di scopo - invocato dall’AGCM nelle proprie segnalazioni - tra lo strumento della proroga e gli obiettivi da perseguire tramite tale strumento, tenuto conto dell’attuale uso non intensivo della banda 3.4-3.6 GHz da parte di TIM. In ogni caso, come evidenziato da altri, l’istanza dovrebbe ricevere parere negativo anche considerato il nuovo Piano tecnico-finanziario presentato da TIM, in ragione del fatto che le frequenze non sono state utilizzate in modo efficiente ed efficace se non a ridosso della scadenza temporale prevista dall’originaria assegnazione.
121. Il diniego alla proroga produrrebbe, inoltre, a parere di un rispondente, l’effetto di rendere disponibili risorse frequenziali utili per la realizzazione di reti FWA specialmente nelle aree scarsamente popolate (i.e. aree rurali e montane), in ottica di superamento del problema del Digital Speed Divide.
122. Da altro punto di vista, invece, un rispondente si dice favorevole alla concessione della proroga dei diritti d’uso che rimarrebbero nella titolarità di TIM ad esito del trasferimento in parola, in quanto la concessione apparirebbe in linea con il quadro regolamentare di riferimento e produrrebbe dei vantaggi di sistema in quanto si

porrebbero le basi per una razionalizzazione della banda e un assestamento delle dotazioni, che rappresenta un obiettivo assolutamente preminente.

123. In risposta al suddetto quesito 4.3.1, uno dei soggetti istanti ribadisce che, alla luce delle considerazioni già espresse, non sussistono oggettivi elementi di carattere competitivo ostativi alla proroga dei diritti d'uso che rimarrebbero nella titolarità di TIM ad esito della cessione reciproca di frequenze tra TIM e Linkem. Inoltre, esso sostiene che, sotto il profilo concorrenziale, l'analisi dovrebbe tener conto dello scopo iniziale previsto con le procedure di assegnazione di cui alla delibera n. 209/07/CONS, e cioè quello di avere almeno tre operatori infrastrutturati in concorrenza per ciascuna area geografica, nella banda 3.4-3.6 GHz.
124. L'istante chiede, infine, che a TIM sia garantita, in termini di orizzonte temporale degli investimenti del Piano economico-finanziario connesso all'istanza, la stessa certezza giuridica degli altri operatori che hanno richiesto la proroga al fine di mantenere l'omogeneità delle condizioni concorrenziali previste con la prima assegnazione ed eventuali rinnovi.
125. Quanto alla posizione espressa dal secondo istante, lo stesso ritiene quanto mai evidente che il raggiungimento dell'obiettivo di efficientamento dello spettro possa essere facilitato e realizzato in tempi certi e rapidi esclusivamente tramite l'autorizzazione complessiva della proposta oggetto di istanza. A parere dell'istante, esclusivamente garantendo l'omogeneità della durata dei diritti d'uso al 2029 si potrebbe determinare, a beneficio di tutti gli operatori assegnatari di frequenze nella banda 3.4-3.8 GHz, la disponibilità di maggiori porzioni di spettro contigue per implementare e consolidare le infrastrutture e i servizi 5G. Il rispondente ritiene, altresì, che l'operazione di trading incrociato tra Linkem e TIM consentirebbe di realizzare una sostanziale deframmentazione geografica (c.d. verticale) e frequenziale (c.d. orizzontale) sulla banda pioniera 5G 3.4-3.8 GHz, in linea con gli obiettivi della delibera dell'Autorità n. 183/18/CONS e gli orientamenti di *policy* comunitaria di cui alla Comunicazione sulla *Gigabit Society* e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/235 del 24 gennaio 2019.

Quesito 4.3.2: "Qual è la posizione del rispondente in merito al trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze in parola come proposto da Linkem a TIM"

126. In merito al trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze in parola come proposto da Linkem a TIM, alcuni rispondenti condividono l'analisi preliminare esposta dall'Autorità, pur se con differenti argomentazioni e precisazioni.
127. Un rispondente sostiene che occorrerebbe negare la possibilità del trasferimento dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz da Linkem a TIM prevalentemente per la

situazione di inefficienza che si verrebbe a creare nella banda in parola. Il rispondente rileva, infatti, che, nel caso in cui venisse autorizzato solo il *trading* e non la proroga (a TIM), alcuni dei diritti d'uso in capo a TIM avrebbero durata fino al 2029, mentre altri risulterebbero validi solo fino al 2023, determinando una distonia nel piano di assegnazione della banda che avrebbe ripercussioni sulle successive attività di spectrum management e possibile refarming di tutta la banda in oggetto.

128. Un altro rispondente è, invece, favorevole al trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze in parola da Linkem a TIM, nonché della proroga di tali diritti ad esito della cessione, poiché ritiene che l'accordo favorisca la celere definizione e implementazione di un piano di deframmentazione dello spettro nella banda 3.4-3.6 GHz, e che i termini dei vari trasferimenti e prolungamenti dei diritti d'uso richiesti rientrino nel quadro regolamentare di riferimento.
129. Uno dei soggetti istanti evidenzia che il trasferimento reciproco nasce proprio dalla necessità di utilizzare direttamente le frequenze e di avere a disposizione diritti d'uso su scala nazionale. L'istante, inoltre, ribadisce che il trasferimento non inficia il rispetto delle condizioni originarie associate a tali diritti e rispetta le misure stabilite con la delibera n. 183/18/CONS, favorendo gli scopi di ottimizzazione e valorizzazione dello spettro previsti nelle delibere di prima assegnazione e rinnovo.
130. L'altro soggetto istante ritiene, nel merito, che le misure anti-accaparramento definite dall'Autorità in fase di definizione dei criteri di assegnazione e regole di utilizzo per la c.d. "gara 5G" di cui alla delibera n. 231/18/CONS risultino già idonee a garantire l'effettivo dispiegamento della concorrenza ed evidenzia che la proposta così come formulata dalle parti non determina il superamento del *cap* di 100 MHz.

Quesito 4.3.3: "Qual è la posizione del rispondente in merito al trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze in parola da Linkem a TIM con la condizione di modificare la durata degli stessi allineandola a quella degli altri diritti d'uso di TIM?"

131. In merito all'opportunità di condizionare l'autorizzazione al trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze in parola da Linkem a TIM alla modifica della durata degli stessi, alcuni rispondenti condividono la possibile opzione presentata dall'Autorità di poter concedere l'autorizzazione a condizione di apporre una modifica ai relativi diritti d'uso, consistente nel prevedere un allineamento della durata degli stessi a quella degli altri diritti d'uso di TIM non prorogati (*trading* condizionato).

132. In particolare, un rispondente evidenzia che ciò consentirebbe di porre le basi per un uso più razionale ed efficiente della banda, mediante una pianificazione temporale di lungo periodo basata sulla messa a disposizione - tramite gara pubblica - delle frequenze rese disponibili sia dalla Difesa che da TIM, pari nel complesso a 100 MHz su base nazionale, così da garantire maggiore certezza regolamentare al mercato.
133. Un rispondente concorda con le considerazioni riportate nella consultazione pubblica a riguardo, a condizione che sia contestualmente stabilito un piano di riorganizzazione dell'intera banda, come quello dallo stesso proposto.
134. Un altro rispondente, invece, non sarebbe favorevole all'apposizione di una condizione di modifica della durata dei diritti d'uso come definita nell'opzione proposta nel testo in consultazione. Ritiene, infatti, che tale condizione possa pregiudicare l'effettiva implementazione dell'intero accordo tra Linkem e TIM; quindi, far perdere i vantaggi che tale accordo apporterebbe al mercato tutto e ai consumatori.
135. Uno dei soggetti istanti ricorda che la condizione originaria di tutela della concorrenza nella banda di interesse richiedeva la presenza, nei mercati geografici di prima assegnazione, di almeno tre operatori, nel rispetto delle misure anti-accaparramento stabilite dalla regolamentazione, e che tale condizione non è stata rivista dall'Autorità con la delibera n. 183/18/CONS che ha stabilito criteri generali per il rinnovo dei diritti d'uso ex delibera n. 209/07/CONS. L'istante chiede, pertanto, che la durata dei diritti d'uso in scadenza in giugno 2023 sia prorogata al 31 dicembre 2029 per allinearla a quella degli altri operatori che hanno già ottenuto la proroga. Al riguardo, lo stesso aggiunge che l'eventuale diversità di trattamento della richiesta di TIM sarebbe contraria a quanto stabilito all'art. 25, comma 6, del Codice (articolo 62, comma 3, del nuovo Codice) che prevede una valutazione omogenea delle richieste di autorizzazione alla proroga.
136. Sotto altro aspetto, l'istante evidenzia che, alla luce del piano presentato, l'acquisto dei diritti d'uso oggetto del *trading* con Linkem non risulterebbe sostenibile nell'ipotesi proposta dall'Autorità di *trading* condizionato, ovvero qualora l'orizzonte temporale di utilizzo delle risorse fosse di soli 1,5 anni, fino a metà del 2023. Nel merito, il soggetto in parola fa presente che l'utilizzo delle risorse per un arco temporale così ridotto richiederebbe un *effort* economico ed operativo che non risulta compatibile con il beneficio ottenibile tramite l'operazione di *trading*, non consentendo neppure di ammortizzare gli investimenti addizionali di adattamento e innovazione della rete. Con una posizione analoga, l'altro istante ricorda che, oltretutto, l'Autorità, al punto 23 del documento in consultazione, valuta

positivamente la previsione di un adeguato periodo di ammortamento degli investimenti.

137. L'altro istante ribadisce che la cessione reciproca è subordinata dalle Società all'ottenimento cumulativo delle autorizzazioni al *trading* e alle proroghe dei diritti d'uso delle frequenze richieste. Un eventuale diniego alla proroga dei diritti produrrebbe effetti negativi in ragione della perdita dei benefici derivanti dalla deframmentazione e armonizzazione dello stesso.

Quesito 4.3.4: "Il rispondente ritiene che vi sia interesse di mercato per un utilizzo alternativo delle frequenze potenzialmente disponibili nella banda di interesse 3.4-3.6 GHz (frequenze non prorogate, frequenze della Difesa) che richieda il ricorso a procedure di assegnazione aperte e competitive?"

138. Nel merito, vari rispondenti concordano nel ritenere che vi sia un significativo interesse di mercato per l'utilizzo della banda 3.4-3.6 GHz al fine di potenziare l'offerta di capacità delle reti in tecnologia 5G, sia mobili che FWA.
139. In particolare, due rispondenti ritengono condivisibile e auspicabile l'opportunità di indire una futura procedura di gara avente ad oggetto l'assegnazione (per un arco temporale più ampio rispetto a quello oggetto della potenziale proroga richiesta da TIM) dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz in scadenza nel 2023, unitamente alla porzione spettrale nella medesima banda nella disponibilità del Ministero della difesa. In tale ottica, gli stessi chiedono che l'istanza di proroga dei diritti d'uso sia rigettata, auspicano che si proceda ad una riorganizzazione della banda in questione e che le frequenze non prorogate e quelle della Difesa siano nuovamente assegnate mediante procedure trasparenti, aperte e concorrenziali.
140. Da altro punto di vista, rispetto ad una percorribilità nel breve periodo della suddetta ipotesi, alcuni rispondenti, con riferimento alla possibilità di destinare i diritti d'uso di TIM in scadenza nel 2023, non prorogati, a un'eventuale assegnazione tramite procedura di gara pubblica, insieme a quelli nella stessa banda attualmente nella disponibilità della Difesa, ritengono che la stessa sarebbe difficilmente realizzabile in maniera efficiente nel breve-medio periodo. Allo stato, infatti, le frequenze attualmente nella disponibilità della Difesa, per quanto noto, non sarebbero liberabili nel breve-medio periodo in quanto recentemente incluse in un bando (LTE *Public Safety*) per la fornitura dei servizi a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria in 11 province italiane. Tale gara, in corso di aggiudicazione, prevedrebbe l'utilizzo della porzione indicata per almeno 4 anni, ulteriormente prorogabili.

141. D'altro canto, sulla stessa linea, ad avviso di un rispondente, la previsione di un'assegnazione tramite procedura di gara pubblica dei soli diritti d'uso attualmente in capo a TIM, se realizzata alla scadenza degli stessi (2023), non garantirebbe, da un lato, un utilizzo efficiente della banda per il fatto che gli stessi non sarebbero utilizzabili su tutto il territorio nazionale e, dall'altro, in generale, considerando il breve lasso temporale trascorso dalla gara 5G del 2018, rischierebbe comunque di minare lo scenario regolamentare e competitivo che gli operatori hanno valutato per la partecipazione alla precedente gara del 2018 e, per l'effetto, rischierebbe di compromettere la sostenibilità degli investimenti effettuati dagli operatori per lo sviluppo delle reti 5G, attualmente ancora in fase di implementazione.
142. Lo stesso evidenzia altresì, con riferimento alla possibilità di liberazione del blocco di frequenze 3.4-3.6 GHz assegnate al Ministero della difesa per usi militari, che allo stato non risulta alcun accordo tra tale Dicastero e il MISE ai fini della possibile destinazione alle comunicazioni mobili. Ciò considerato, l'istante ritiene impossibile formulare osservazioni in assenza di qualsivoglia certezza giuridica circa la disponibilità effettiva dello spettro da assegnare ad usi civili.

Valutazioni dell'Autorità

143. Tanto considerato, si osserva anzitutto che l'obiettivo di deframmentazione geografica (c.d. verticale) e frequenziale (c.d. orizzontale) sulla banda pioniera 5G 3.4-3.8 GHz costituisce un obiettivo in linea con gli orientamenti di *policy* comunitaria di cui alla Comunicazione della Commissione europea sulla *Gigabit Society* e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/235, del 24 gennaio 2019, ove è richiesto, tenendo conto dell'articolo 54 del nuovo Codice europeo, che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie ad agevolare l'introduzione del 5G, compresa la riorganizzazione della banda 3.4-3.8 GHz nell'ottica di garantire una riduzione della frammentazione e consentire la disponibilità di ampie porzioni di spettro contiguo, preferibilmente di 80-100 MHz, in modo da agevolare il dispiegamento efficace dei servizi a banda larga senza fili 5G. Allo scopo, la Commissione chiede agli Stati membri anche di agevolare il trasferimento e/o l'affitto di diritti d'uso esistenti.
144. L'obiettivo di deframmentazione della banda è peraltro specificamente indicato dall'Autorità nella delibera n. 183/18/CONS, laddove la stessa, nel concedere la proroga per i diritti d'uso delle frequenze nella banda di interesse, ha previsto misure a favore sia di una deframmentazione geografica che frequenziale, per quest'ultima imponendo agli operatori beneficiari l'impegno ad aderire ad un piano di riorganizzazione della banda, funzionale al raggiungimento della contiguità delle dotazioni spettrali. Tale obiettivo è stato condiviso da numerosi operatori del

mercato, i quali, nell'ambito della consultazione pubblica, hanno presentato specifici schemi di riorganizzazione della banda in ottica di deframmentazione dello spettro.

145. I proposti trasferimenti di diritti d'uso nella suddetta banda tra le società TIM e Linkem si pongono effettivamente in linea con l'obiettivo di deframmentazione geografica, potendo consentire una distribuzione delle frequenze sufficientemente omogenea sul territorio nazionale, con una dotazione di Linkem e TIM rispettivamente di circa 60 MHz e 20 MHz. Ciò nonostante, i blocchi di Linkem e TIM sarebbero, in prima istanza, differenti in ciascuna area regionale e nel caso di Linkem non sarebbero contigui; ciò, al pari di altre dotazioni nella medesima banda. L'Autorità, pertanto, concorda con molti rispondenti sull'importanza di una operazione di deframmentazione frequenziale della banda (o *reshuffling*) che consentirebbe a tutti i soggetti assegnatari di banda 3.4-3.6 GHz di disporre di blocchi adiacenti, garantendo un uso molto più efficiente dello spettro nella banda di interesse, a beneficio dell'industria e soprattutto del cliente finale, che potrà meglio fruire delle potenzialità offerte dai servizi 5G.
146. Per altro verso, non vi sono allo stato elementi per ritenere che la porzione di banda attualmente in possesso del Ministero della difesa e allocata per usi militari (74 MHz che, uniti ai 6 MHz che saranno liberati a partire dal 2023, formerebbero una dotazione potenziale di 80 MHz) sia oggetto di un accordo di trasferimento tra lo stesso Ministero e il MISE e che, quindi, possa effettivamente essere resa disponibile per gli usi civili nel breve o medio termine.
147. Piuttosto, sulla base delle evidenze raccolte nell'ambito della consultazione, emerge che le porzioni di spettro assegnate al Ministero della difesa nella banda 3.4-3.6 GHz sono state recentemente incluse in un bando per la fornitura di servizi LTE *Public Safety* a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria in 11 province italiane e saranno utilizzate perlomeno sino a tutto il 2026, con possibilità di proroghe e potenziali estensioni territoriali. Ciò considerato, sulla base di quanto noto, la suddetta banda non risulta disponibile al momento per assegnazioni ad usi civili.
148. In secondo luogo, si osserva che, in merito all'opzione prospettata dall'Autorità di concedere l'autorizzazione al trasferimento dei diritti d'uso da Linkem a TIM a condizione di apporre una modifica agli stessi consistente nel prevederne un allineamento della durata a quella degli altri diritti d'uso di TIM (*trading* condizionato), entrambi i soggetti istanti hanno asserito che l'efficacia della cessione reciproca è subordinata dalle Società all'ottenimento cumulativo delle autorizzazioni sia sul *trading* che sulle citate proroghe dei diritti d'uso delle

frequenze. In ogni caso, la condizione non sarebbe accettabile dalle Parti in quanto la durata residua non consentirebbe di avviare e sviluppare gli investimenti programmati.

149. Da quanto sin qui esposto deriva che, laddove l'autorizzazione dell'Accordo avvenisse solo sulla base dell'opzione prospettata in consultazione, le parti istanti rinuncerebbero a concludere l'accordo. Si addiverrebbe, pertanto, ad uno scenario in cui, a decorrere da giugno 2023, i blocchi di frequenze di 40 MHz (2x20 MHz) nella banda 3.4-3.6 GHz, i cui diritti d'uso sono attualmente detenuti da TIM, tornerebbero nella disponibilità dello Stato nelle seguenti nove regioni del centro-sud dell'Italia: Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna.
150. Riguardo al resto delle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz, i diritti d'uso che, sulla base delle procedure di cui alla delibera n. 209/07/CONS ed in forza dei trasferimenti e consolidamenti societari da allora intervenuti, rientrano ad oggi, nelle varie regioni, nella titolarità degli operatori Fastweb S.p.A., GO internet S.p.A., Linkem S.p.A. e Mandarin S.p.A., resterebbero assegnati fino al 31 dicembre 2029.
151. Dalle evidenze emerse in consultazione, si rileva quindi innanzitutto che la mancata autorizzazione dell'Accordo, creerebbe una disomogeneità nella durata dei diritti d'uso nella banda di interesse, di fatto impedendo il *reshuffling* della stessa e comportando la perdita dell'opportunità di conseguire una deframmentazione geografica e frequenziale dello spettro. Ciò, per l'effetto, implicherebbe il perdurare di un uso non efficiente delle risorse spettrali, a detrimento dello sviluppo dei servizi.
152. In secondo luogo, la mancanza di certezza riguardo ad una disponibilità nel breve-medio periodo della banda attualmente in possesso del Ministero della difesa, comporta che la porzione di banda, disponibile a partire dal 2023, da destinare ad un utilizzo alternativo mediante procedure di assegnazione aperte e competitive sarebbe limitata alle sole frequenze non prorogate di TIM, peraltro solo su parte del territorio italiano.
153. Sul punto, mentre si rileva un diffuso interesse del mercato per l'assegnazione dell'intera banda 3.4-3.6 GHz ai sistemi 5G, sia mobili che FWA, attraverso procedure di assegnazione aperte alla scadenza dei diritti attualmente assegnati, si registra una limitata manifestazione di interesse per la sola porzione di banda 3.4-3.6 GHz in scadenza nel 2023, in ragione del fatto che i diritti non sarebbero utilizzabili su tutto il territorio nazionale. Da alcuni è persino paventato il rischio che una nuova assegnazione di frequenze in banda 3.4-3.6 GHz, a così breve

distanza dalla gara 5G del 2018, rischierebbe di minare lo scenario regolamentare e competitivo che gli operatori hanno considerato per la partecipazione alla precedente gara del 2018 e, per l'effetto, rischierebbe di compromettere la sostenibilità degli investimenti effettuati dagli operatori per lo sviluppo delle reti 5G, attualmente ancora in fase di implementazione. Un maggiore interesse si è manifestato per la porzione spettrale nella disponibilità del Ministero della difesa, quando dovesse entrare nella disponibilità degli utilizzi civili e, comunque, per un arco temporale più ampio rispetto a quello oggetto della potenziale proroga richiesta da TIM (cioè oltre il 2029).

154. Riguardo, infine, alle questioni di carattere competitivo, in particolare quelle relative alla valutazione prospettica di cui all'art. 78, comma 4, *lett. a)*, l'Autorità, alla luce del quadro emerso in consultazione, ritiene che l'approvazione dell'Accordo, pur conferendo a TIM un vantaggio potenziale in termini di maggiore dotazione spettrale, non abbia portata tale da produrre un'alterazione sensibile degli assetti competitivi, risultando in un aumento contenuto (5%) della concentrazione delle risorse frequenziali nelle bande di frequenza inferiori a 4 GHz. Parimenti, risulta poco significativo (2,1 punti percentuali) l'effetto della proroga sulla quota di risorse detenute da TIM nella suddetta porzione di spettro, che passerebbe da 27,1% (senza la proroga) a 29,2% (con la proroga), in particolare tenuto conto che la concorrenza avviene nel mercato dei prodotti, per i quali lo spettro radio è solo uno dei vari *input* produttivi.
155. Tanto considerato, non sono prospettabili allo stato effetti distorsivi della concorrenza significativi derivanti dall'operazione in oggetto, né sono emersi elementi probanti a favore di tale tesi nell'ambito della consultazione pubblica. Neppure, infine, il rilevare la posizione di forza che TIM detiene nei mercati delle comunicazioni mobili e fisse (in ragione della quale TIM è, peraltro, soggetta a specifici obblighi di natura regolamentare) può essere sufficiente, a priori, per impedire operazioni di consolidamento frequenziale quale quella all'esame, senza che sia dimostrato con un certo grado di confidenza il sussistere di impatti dannosi per la concorrenza.
156. A fronte di ciò, l'autorizzazione al trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz da Linkem a TIM e della proroga di tali diritti appare invece largamente funzionale all'obiettivo prioritario concernente la garanzia di un uso efficiente dello spettro radio, ottenibile nel caso specifico con una razionalizzazione delle dotazioni frequenziali, aprendo all'opportunità, sino ad oggi preclusa, di procedere celermente ad un'operazione di assestamento e deframmentazione finalizzata al raggiungimento di dotazioni uniformi e contigue a livello nazionale, che produrrebbe dei vantaggi di sistema, avendo come beneficiari

gli stessi operatori del mercato e non solo i soggetti istanti. Affinché tale vantaggio non si perda, è tuttavia necessario che venga avviato in tempi certi e rapidi un piano di *reshuffling* dell'intera banda.

157. Resta in ogni caso ferma la possibilità che, quando la banda oggi in possesso della Difesa potrà essere destinata agli usi civili, la dotazione risultante da 80 MHz potrà essere messa a disposizione dei partecipanti al mercato con la procedura aperta ipotizzata in consultazione. In tale evenienza, sempreché questa si verifichi prima del 2029, la banda a disposizione, nell'ipotesi di accoglimento dell'Accordo, rispetto a quanto ipotizzato in consultazione, passerebbe da 100 MHz a 80 MHz, una diminuzione apprezzabile ma non eccessiva.
158. Con riguardo alla valutazione, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del nuovo Codice, della congruità del piano tecnico finanziario presentato dagli operatori ai fini dell'autorizzazione alla proroga dei diritti d'uso delle frequenze, si rileva quanto segue.
159. Il Piano tecnico-finanziario presentato da Linkem a integrazione di quello già proposto nel 2017 e già ritenuto congruo ai fini della richiesta proroga dei diritti d'uso fino al 31 dicembre 2029 risulta in linea con quest'ultimo, confermando l'uso efficiente dello spettro e conseguendo il vantaggio addizionale di una maggiore omogeneità nella distribuzione delle risorse spettrali della Società tra il Nord e il Sud Italia, da cui deriva un miglioramento dell'efficacia dei piani di investimento, fermi quelli già comunicati all'Autorità in occasione del procedimento di proroga del 2018.
160. Quanto al Piano tecnico-finanziario presentato da TIM, si conferma la valutazione positiva in ordine alle modifiche operate da TIM rispetto all'istanza del 2018, rilevando che il Piano attuale dà conto delle strategie di crescita e del rilancio degli investimenti nella banda 3.4-3.6 GHz, a sostegno di un utilizzo effettivo e diretto delle frequenze per lo sviluppo della rete e dei servizi FWA nei prossimi anni, nell'ottica di garantire un miglioramento delle prestazioni verso un livello di connettività superiore a 100 Mbps.
161. Ciò appare coerente con l'obiettivo di assicurare la fornitura e la continuità dei servizi *wireless broadband* e favorire la più ampia diffusione della banda larga e ultra-larga, a beneficio dei consumatori nel loro complesso, in linea con gli obiettivi di sviluppo della connettività *wireless* ad alta velocità individuati dalla Comunicazione della Commissione sulla *Gigabit Society*, nonché dal nuovo Codice.

162. Tanto considerato, l’Autorità ritiene, per quanto di propria competenza, i Piani tecnico-finanziari presentati dagli istanti congrui ai fini della richiesta autorizzazione alla proroga dei diritti d’uso.
163. Alla luce di quanto sopra esposto, nonché della distribuzione attuale delle frequenze nella banda in questione e di quella prospettica a valle del proposto trasferimento tra TIM e Linkem, si ritiene necessario procedere a una operazione di deframmentazione frequenziale della banda, anche indipendentemente dalla disponibilità delle porzioni di spettro in uso alla Difesa, quale condizione da imporre alla proroga dei diritti d’uso in oggetto, per consentire nel più breve tempo a tutti i soggetti assegnatari di banda 3.4-3-6 GHz di disporre di blocchi adiacenti, garantendo un uso molto più efficiente della banda per la fornitura di servizi 5G, e quindi un più bilanciato dispiegamento della concorrenza. Ciò è reso possibile, nonostante le bande della Difesa siano separate, dal particolare riassetto frequenziale realizzabile a valle dell’Accordo, con l’inclusione dei diritti d’uso di TIM nel novero di quelli oggetto di proroga, in aggiunta a quelli di cui alla delibera n. 183/18/CONS, in modo da uniformare il quadro dei diritti d’uso nella suddetta banda, e realizzare assegnazioni pressoché a livello nazionale. Tale operazione di riassetto dovrà riguardare tutti gli operatori e le relative dotazioni spettrali assegnate in tale banda. Diversamente, ove tale deframmentazione fosse effettuata dalle sole Società istanti TIM e Linkem in maniera non coordinata, rischierebbe di avvantaggiare esclusivamente tali Società. Pertanto, eventuali preferenze degli istanti circa le modalità di realizzare il suddetto piano di riassetto della banda non dovranno essere ostative al riassetto stesso.

4 Il parere dell’AGCM ai sensi dell’art. 64, comma 3, del nuovo Codice in relazione al *trading*

164. Sulle valutazioni sin qui espresse, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del nuovo Codice, ha richiesto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di esprimere il proprio parere in relazione ai profili di sua competenza.
165. Nel merito, l’AGCM, nella sua riunione del 15 febbraio 2022 ha deliberato le osservazioni contenute nel parere n. S4397, trasmesso all’Autorità. L’AGCM fornisce innanzitutto un inquadramento generale del caso in questione, con una descrizione dell’operazione e delle frequenze interessate, che conferma sostanzialmente il quadro precedentemente illustrato dall’Autorità. Il parere fornisce poi una descrizione delle attività delle Società, ricordando la scadenza dei relativi diritti d’uso delle frequenze ed evidenziando alcune delle motivazioni esposte nella delibera n. 183/18/CONS, ad esito della quale l’Autorità ritenne a suo tempo di procrastinare la valutazione della proroga per TIM.

166. Nel suddetto parere, l'AGCM richiama, inoltre, alcuni propri precedenti interventi in tema di proroghe di frequenze, evidenziando come in diverse occasioni abbia espresso il proprio orientamento in merito alla necessità di garantire che l'allocatione delle frequenze di telecomunicazione mobile sia improntata ai principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione. In particolare, l'AGCM evidenzia l'importanza del confronto competitivo nell'assegnazione di nuove frequenze, nel contesto di un'allocatione, a proprio avviso, sbilanciata a favore degli operatori storici. L'AGCM rimarca, quindi, la necessità di definire regole e vincoli certi relativi all'istituto della proroga, osservando poi che tanto la durata quanto le possibili proroghe dei diritti d'uso delle frequenze devono essere giustificate da esigenze obiettive, in considerazione del fatto che la gestione delle risorse scarse, tra le quali rientrano le frequenze di telecomunicazione, rappresenta un elemento di fondamentale importanza per le politiche pubbliche riguardanti le infrastrutture di telecomunicazione. In tale prospettiva, inoltre, rimarca come l'azione amministrativa debba essere improntata a garantire certezza agli operatori e a fornire un adeguato bilanciamento tra l'istituto della proroga dei diritti d'uso, che deve essere motivata e presentare adeguate limitazioni, e le nuove assegnazioni delle frequenze, in modo tale da assicurare la creazione di un *level playing field* che favorisca il dispiegamento degli investimenti e il corretto svolgersi del gioco della concorrenza tra gli operatori.
167. L'AGCM ha fornito poi un esame dei mercati, di estensione geografica nazionale, a proprio avviso interessati dall'operazione di cui trattasi: i) il mercato dei servizi al dettaglio dell'accesso su rete fissa a banda stretta; ii) il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga; iii) il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga; iv) il mercato dei servizi al dettaglio di telefonia mobile. Dal punto di vista delle tecnologie utilizzate, ritiene poi che rientrino nei medesimi mercati rilevanti i servizi di accesso alla rete fissa forniti attraverso le tecnologie in rame, fibra ottica e *wireless* fisse. Quanto ai mercati al dettaglio delle telecomunicazioni fisse, in merito all'utilizzo dei servizi FWA, ha evidenziato i dati relativi alla quota di accessi mediante tali tecnologie ed alla ripartizione per operatore, sia complessiva che relativa alle sole tecnologie FWA confermando quanto già rilevato dall'Autorità, sulla base dei dati dell'Osservatorio Agcom sulle telecomunicazioni. Ha evidenziato poi che nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

a banda larga e ultra-larga, l'AGCM ha accertato in procedimenti antitrust la presenza di una *“posizione dominante detenuta da TIM²⁶”*.

168. Alla luce di ciò l'AGCM ha quindi formulato il proprio parere ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 259/2003, relativamente al *trading*, ritenendo che *“il trasferimento da Linkem a TIM dei diritti d'uso e la proroga dei diritti d'uso già detenuti da TIM possano determinare rischi di natura concorrenziale e profili di discriminazione tra operatori”* e che in assenza di investimenti e di utilizzo di una risorsa frequenziale si sia avuto *“un accaparramento di una risorsa scarsa che avrebbe potuto essere utilizzata per l'erogazione di servizi FWA da parte di altri operatori”*. L'AGCM ritiene quindi *“che tale operazione presenti diversi profili di criticità per la concorrenza statica e dinamica nei mercati delle telecomunicazioni. Infatti, nei mercati delle telecomunicazioni fisse, TIM potrà servire tutte le aree del territorio italiano non solo con le tecnologie rame e fibra, ma anche con le tecnologie FWA, potendo rafforzare la propria posizione dominante, contando su reti più estese”*.
169. Ad avviso dell'AGCM, la proroga delle frequenze si porrebbe, inoltre, in contrasto con i principi europei di efficiente attribuzione delle risorse scarse indicati dal EECC, nonché con i propri orientamenti. L'AGCM non ritiene, altresì, condivisibile la circostanza che la proroga sia l'unico modo per ottenere una migliore allocazione (armonizzazione) geografica delle frequenze tra operatori, al riguardo sostenendo che: *“In primo luogo, il trasferimento di frequenze è condizionato all'ottenimento della proroga del diritto d'uso, in virtù di una volontà contrattuale delle parti. In secondo luogo, tale obiettivo potrebbe essere raggiunto alla scadenza del diritto d'uso delle frequenze di TIM, quindi sostanzialmente nel medesimo arco temporale del trasferimento, mediante l'allocazione delle frequenze liberate da TIM agli operatori esistenti che necessitano di un'armonizzazione geografica delle frequenze e della contestuale liberazione del medesimo ammontare di frequenze da parte di questi ultimi. Da ultimo, le risorse liberate – in ragione dell'assenza dei presupposti di proroga dovuti ai mancati investimenti di TIM – potrebbero essere assegnate agli operatori alternativi di telefonia fissa e mobile. Tali frequenze sono infatti pari a 40 MHz e costituiscono comunque un significativo ammontare di frequenze in considerazione della circostanza che alcuni operatori FWA già operano con una simile dotazione di frequenze in svariate regioni (ad esempio, Linkem o Fastweb) e che nella recente gara di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze 3,6-3,8 MHz per il 5G erano previsti due lotti da 20 MHz ciascuno, che*

²⁶ Cfr. *ex multis* Provvedimento AGCM n. 28162 del 25 febbraio 2020, caso A514 – Condotte fibra Telecom Italia

sono stati ritenuti sufficienti per l'erogazione di un servizio 5G di un operatore mobile”.

170. Tanto considerato, l'AGCM ha ritenuto che l'operazione di scambio delle frequenze tra TIM e Linkem possa pregiudicare la concorrenza nei mercati rilevanti in esame, di dimensione geografica nazionale, *“nella misura in cui tale operazione complessivamente estenda la rete FWA di TIM”* e possa *“rafforzare la posizione dominante di TIM nei mercati delle telecomunicazioni fisse e, inoltre, sottraendo risorse scarse ad altri operatori, ne riduce la loro capacità competitiva, compromettendo la concorrenza statica e dinamica”*.
171. Alla luce delle suddette considerazioni l'AGCM, ha quindi ritenuto che *“lo scambio di frequenze condizionato all'estensione temporale del diritto d'uso delle frequenze detenute in capo a TIM appare idonea a determinare criticità concorrenziali nei mercati interessati”*.

Valutazioni dell'Autorità

172. L'Autorità prende atto del parere dell'AGCM e delle criticità concorrenziali ivi evidenziate, rilevando innanzitutto come gli elementi presi in esame ai fini dell'analisi siano i medesimi già considerati dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 315/21/CONS di avvio della consultazione pubblica. L'analisi svolta dall'AGCM in relazione alla struttura dei mercati interessati appare, infatti, in linea con quella già condotta dall'Autorità, che, al fine di valutare gli effetti concorrenziali della presente operazione, ha ricompreso, nell'esame, tanto il mercato delle comunicazioni mobili, quanto i mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (all'ingrosso e al dettaglio), nel cui perimetro rientrano i servizi di accesso forniti attraverso le tecnologie in rame, misto rame/fibra, solo fibra ottica e, per quel che qui rileva, attraverso le tecnologie *wireless* fisse FWA. Del tutto analoga è anche la disaggregazione dei dati proposta dall'AGCM in relazione sia alla tipologia dei servizi di accesso – a banda larga, ultra-larga e accessi complessivi – sia alle tecnologie impiegate (*wired* e *wireless* FWA). Concorde con l'approccio dell'Autorità risulta, infine, anche l'analisi della distribuzione delle risorse spettrali nella banda in esame 3.4-3.6 GHz e la ricostruzione del quadro attuale di assegnazione delle frequenze nelle regioni d'Italia.
173. Muovendo da identici presupposti, l'Autorità, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 315/21/CONS, aveva già espresso preoccupazioni simili a quelle qui evidenziate dall'AGCM sulle possibili ricadute in termini di concorrenza statica e dinamica dell'operazione di trasferimento e proroga delle frequenze, chiedendo agli operatori interessati e in generale agli stakeholder di pronunciarsi al riguardo.

174. In premessa, è opportuno altresì puntualizzare che l'AGCM si è espressa negativamente non sul *trading* in senso assoluto, bensì limitatamente allo “*scambio di frequenze condizionato all'estensione temporale del diritto d'uso delle frequenze detenute in capo a TIM*”. In altri termini, l'AGCM appare indirettamente considerare l'opzione di *trading* condizionato posta inizialmente in consultazione dall'Autorità. Tuttavia, si osserva che, alla luce delle evidenze della consultazione pubblica, tale ipotesi di *trading* condizionato non è risultata percorribile. Si assume pertanto che il giudizio negativo espresso dall'AGCM sul *trading* sia traducibile in un parere negativo all'autorizzazione dell'Accordo nel suo complesso.
175. Tanto precisato, con riferimento alle evidenziate criticità di ordine concorrenziale e, nello specifico, circa la questione posta dall'AGCM per cui il mancato utilizzo delle frequenze da parte di TIM si porrebbe a pregiudizio della concorrenza dinamica, si osserva che la Società, nel nuovo Piano tecnico-finanziario presentato con l'istanza, si è impegnata ad utilizzare le frequenze e investire direttamente nell'uso delle stesse, essendo passibile di sanzioni secondo le norme vigenti nel caso in cui non rispetti i suddetti impegni. Alla luce di ciò, appare legittima la richiesta di TIM che la propria istanza sia valutata secondo le norme vigenti e le condizioni dei titoli esistenti, in maniera non discriminatoria rispetto agli altri concorrenti, e la conseguente valutazione che viene fatta dall'Amministrazione. Pertanto, non risulta condivisibile quanto indicato dall'AGCM circa il fatto che la proroga a TIM avverrebbe in assenza dei presupposti regolamentari.
176. Più in generale, nell'ambito della consultazione pubblica, in merito all'analisi svolta dall'Autorità - che come sopra argomentato traccia una valutazione prospettica, tenendo conto dell'evoluzione nel tempo delle quote di mercato delle Società interessate - non sono stati evidenziati neanche dai rispondenti significativi effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'operazione in oggetto nell'attuale contesto del mercato delle comunicazioni mobili, che piuttosto è stato ritenuto stabile e competitivo. Neppure, da altro punto di vista, sono state riferite specifiche e circostanziate criticità di ordine concorrenziale derivanti dall'operazione in esame con riguardo ai mercati dell'accesso, i quali peraltro, come ampiamente dettagliato, sono oggetto dell'esame periodico dell'Autorità nell'ambito di specifici provvedimenti di analisi, ad esito dei quali sono imposte, ove opportune, adeguate misure regolamentari atte a preservare la concorrenza.
177. Né, d'altro canto, può adottarsi quale argomento dirimente nell'opporre diniego all'istanza di TIM il raggiungimento del cap di 100 MHz nella banda complessiva 3.4-3.8 GHz, essendo tale circostanza compatibile con le misure anti-accaparramento definite dall'Autorità in fase di definizione dei criteri di assegnazione e delle regole di utilizzo delle frequenze di cui alla delibera n.

231/18/CONS e, pertanto, non passibile di compromettere l'effettivo dispiegamento della concorrenza.

178. Per altro aspetto, riguardo alla preoccupazione espressa dall'AGCM che TIM, in virtù dell'Accordo in questione, possa servire tutte le aree del territorio italiano non solo con le tecnologie rame e fibra, ma anche con le tecnologie FWA, non può non rilevarsi che detta opzione, indipendentemente dall'Accordo, è già nella disponibilità della Società, che allo scopo potrebbe servirsi degli 80 MHz di banda di cui dispone nella porzione superiore 3.6-3.8 GHz per gli stessi usi (oltre alle bande a 26 GHz e potenzialmente a 28 GHz). Si osserva, in ogni caso, che l'incremento a 100 MHz di spettro complessivo avverrebbe mediante impiego di due porzioni di spettro disaccoppiate; in altri termini, quand'anche TIM volesse utilizzare portanti fino a 100 MHz, il che le potrebbe conferire un vantaggio rispetto al solo uso *stand alone* di 80 MHz, dovrebbe far ricorso alla funzionalità di *carrier aggregation*, al momento di non semplice attuazione dal punto di vista tecnologico. Ciò risulta attenuare l'eventuale impatto di una maggiore dotazione frequenziale di TIM, rispetto, ad esempio, all'altro maggiore assegnatario nel complesso della banda 3.4-3.8 GHz.
179. Fatte queste premesse, occorre poi evidenziare che le valutazioni dell'Autorità già esposte precedentemente sono basate su considerazioni più ampie delle sole questioni concorrenziali - come visto già attentamente ponderate - e attengono in special modo alla necessità di assicurare l'uso complessivamente efficiente dello spettro.
180. Nel merito, quanto alla possibilità prospettata dall'AGCM di procedere alla redistribuzione delle frequenze liberate da TIM alla scadenza dei relativi diritti d'uso, al fine di compensare le attuali dotazioni di ampiezza limitata di banda di altri operatori, si evidenzia che tale obiettivo appare di difficile o comunque incerta percorribilità, in quanto andrebbero coniugate procedure aperte a evidenza pubblica con la volontà di almeno un operatore privato di operare un'attività di riorganizzazione del proprio spettro estremamente invasiva. In altri termini, il risultato di tale operazione appare del tutto incerto, in relazione all'obiettivo, sotteso al parere dell'AGCM, di ottenere sia la razionalizzazione della banda che l'incremento di dotazione degli operatori attualmente dotati di minor risorse. Per certo, inoltre, ciò implicherebbe il blocco dei piani di sviluppo degli operatori interessati al presente accordo, con conseguente utilizzo inefficiente di una quota significativa di spettro, almeno per qualche anno, oltre a rendere di difficile attuazione il piano di riorganizzazione complessivo.

181. Del resto, come sopra ampiamente illustrato, non è solo la quantità di spettro in sé che può potenzialmente indurre problemi concorrenziali. Ove così fosse, il Codice non prevedrebbe procedure competitive per assegnare le risorse spettrali. Naturalmente, l'obiettivo di un riequilibrio delle dotazioni spettrali è senza dubbio valido e viene sempre preso in considerazione dall'Autorità nella definizione delle procedure di gara (ad esempio prevedendo riserve e *cap*). Tuttavia, nel caso specifico appare che tale obiettivo, come argomentato, sia di difficile percorribilità e dall'esito incerto, tenuto conto della quantità limitata di risorse in questione e della frammentazione geografica delle stesse, rispetto ad altri obiettivi più concretamente raggiungibili i cui vantaggi appaiono evidenti, e che sono stati ampiamente descritti precedentemente.
182. Per altro aspetto, come sopra argomentato, nell'ambito della consultazione pubblica sono emersi elementi ed informazioni di cui l'Autorità deve necessariamente tenere conto nel presente provvedimento.
183. In particolare, a fronte di uno scarso interesse del mercato per la sola porzione di banda 3.4-3.6 GHz in scadenza nel 2023, in ragione del fatto che i diritti non sarebbero utilizzabili su tutto il territorio nazionale, è stata posta in luce la necessità di considerare prioritario il tema dell'uso efficiente dello spettro in tale banda e dello sviluppo del 5G, favorendo l'opportunità di procedere rapidamente ad una deframmentazione della banda per il raggiungimento di dotazioni quanto più uniformi e contigue di spettro possibile, idonee al perseguimento degli obiettivi comunitari di connettività fissa e mobile, a vantaggio non solo dei soggetti istanti, ma di tutti gli operatori assegnatari nella suddetta banda e del mercato, con conseguenti benefici di natura concorrenziale nel medio periodo. Ciò, attraverso una rapida riorganizzazione (o *reshuffling*) della porzione 3.4-3.6 GHz funzionale ad una deframmentazione geografica (c.d. verticale) e frequenziale (c.d. orizzontale), che consente di ottenere un migliore dispiegamento dei servizi su una banda pioniera 5G.
184. Una possibile più incisiva azione in direzione di un riequilibrio delle dotazioni spettrali, come già esposto, potrà avvenire allorquando saranno messi a disposizione delle telecomunicazioni mobili anche gli 80 MHz attualmente nella disponibilità della Difesa²⁷, il che tuttavia, in base alle informazioni acquisite in sede di consultazione, non è imminente.

²⁷ Precisamente come visto 74 MHz in capo alla Difesa e 6 MHz liberabili dal 2023 a valle della prima scadenza dei diritti d'uso

185. A sostegno dell'esigenza di disporre di tali frequenze, l'Autorità ha anche recentemente inviato al MISE il proprio parere sulla bozza di revisione del vigente PNRF ai sensi della propria legge istitutiva n. 249/97 (nota Agcom n. 0047911 del 11 febbraio 2022) nel quale, con specifico riferimento alla banda 3.4-3.6 GHz, è stata ribadita “[...] *la posizione dell’Autorità contraria a frammentazioni dello spettro armonizzato a livello comunitario tra uso commerciale e militare, richiedendo pertanto a codesto Ministero una verifica costante circa le effettive esigenze che impongono tali riserve, affinché possa essere destinata più banda per l’uso wireless broadband civile [...]*”. L’Autorità ha quindi chiesto la disponibilità per la liberazione della banda e di predisporre la relativa programmazione con sufficiente anticipo al fine di consentire una migliore preparazione dei piani aziendali. Quando tale porzione di banda, che si ricorda è di estensione nazionale, potrà in tutto o in parte essere destinata al *wireless* mobile, sarà naturalmente possibile considerare in maniera differenziata la posizione di TIM, che avrà, in caso di autorizzazione dell’Accordo, già raggiunto il massimo della dotazione attribuibile in tale banda.
186. Alla luce di quanto sopra valutato, considerato il parere reso dall’AGCM, si confermano pertanto le valutazioni precedentemente espresse, formulate ad esito dello svolgimento della consultazione pubblica, in merito alla proroga e al trasferimento dei diritti d’uso in esame.

5 Conclusioni

187. Tenuto conto degli esiti della consultazione, in relazione alle istanze formulate dalle Società TIM e Linkem, l’Autorità, acquisito e considerato il parere dell’AGCM, ritiene quindi di esprimere un orientamento favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 64 del nuovo Codice, all’autorizzazione al *trading* delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz sia nella direzione da Linkem a TIM sia nella direzione da TIM a Linkem, come richiesto dagli istanti, ritenendo che non vi siano distorsioni della concorrenza in conseguenza del trasferimento..
188. L’Autorità, altresì, esprime un orientamento favorevole, ai sensi dell’articolo 62, comma 3, del nuovo Codice, all’autorizzazione alla proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d’uso che passerebbero nella titolarità di Linkem, nonché dei diritti d’uso nella titolarità di TIM ad esito della cessione, alle medesime condizioni già previste dalla delibera n. 183/18/CONS.
189. Al riguardo, si precisa che la proroga dei diritti d’uso è da intendersi riferita, in aderenza a quanto disposto con la suddetta delibera, a blocchi di 40 MHz, ampiezza conforme alle nuove specifiche tecniche 3GPP. Tale misura è, peraltro, in linea con i piani di sviluppo degli istanti. Questi ultimi potranno continuare ad utilizzare i 2

MHz eccedenti fino all'attuale scadenza dei diritti d'uso, ovvero restituire, anche prima della suddetta scadenza, le frequenze allo Stato, senza oneri per lo stesso.

190. Fino alla nuova scadenza dei diritti d'uso in oggetto restano fermi i vigenti obblighi tecnici e giuridici definiti nell'ambito della procedura di assegnazione dei diritti d'uso, ivi inclusi gli obblighi relativi all'uso/conformità degli apparati²⁸ e gli obblighi di copertura di cui all'articolo 9, della delibera n. 209/07/CONS. Questi ultimi potranno essere assolti anche mediante ricorso a nuove tecnologie, nel rispetto delle norme a tutela dell'utenza. Gli operatori sono tenuti a comunicare all'Autorità e al MISE ogni eventuale *refarming* tecnologico delle frequenze rispetto alle condizioni originariamente previste e tali cambiamenti dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
191. Gli operatori beneficiari della proroga sono, inoltre, tenuti ad adottare, per i diritti d'uso delle frequenze di cui è richiesta la proroga, tutte le misure di mitigazione delle interferenze e coordinamento dell'uso dello spettro radio necessarie ad evitare interferenze nocive, ivi inclusi l'utilizzo di blocchi di frequenza in modalità c.d. "ristretta" o con eventuale banda di guardia, nonché l'implementazione di specifici parametri di sincronizzazione, previsti da norme di armonizzazione, regolamenti tecnico nazionali, o eventualmente imposti dall'Amministrazione in linea con le *best practice* internazionali, anche funzionali alla coesistenza con i sistemi in banda adiacente e allo sviluppo dei sistemi 5G.
192. Gli operatori beneficiari della proroga sono, in particolare, tenuti ad applicare le norme di armonizzazione e i parametri di impiego relativi agli standard 5G con canalizzazioni TDD, in funzione di adeguamento alla decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione europea del 24 gennaio 2019, recante aggiornamento delle condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 3.4-3.8 GHz, allo scopo di permettere l'introduzione del 5G. Gli stessi sono tenuti, altresì, ad implementare ogni eventuale misura di coesistenza necessaria ai fini dello sviluppo dei sistemi 5G o alla coesistenza tra diverse tecnologie, sia in banda che in banda adiacente.
193. Gli obblighi di cui sopra sono validi per l'intera durata dei titoli e funzionali alla fornitura del servizio commerciale al pubblico.
194. In merito alle altre condizioni associate ai diritti d'uso e con specifico riferimento ai contributi, si ritiene proporzionato e non discriminatorio che questi siano fissati in aderenza a quanto già stabilito con la delibera n. 183/18/CONS, in maniera proporzionale alla quantità di spettro dei diritti d'uso, alla durata e all'area di

²⁸ Che sono oggi normati dalla nuova direttiva 2014/53/UE

estensione geografica degli stessi. L'eventuale rivalutazione monetaria dei contributi e le modalità di corresponsione sono fissate dal MISE.

195. Lo stesso MISE verificherà la possibilità di applicare gli sconti previsti dalla delibera n. 183/18/CONS29 a favore di quegli operatori che, mediante operazioni di *trading*, favoriscono la deframmentazione spettrale, come già indicato in consultazione.
196. Tenuto conto della evidenziata indisponibilità al momento della banda utilizzata dalla Difesa e delle istanze presentate dagli operatori di mercato nel procedimento in corso, e allo scopo di procedere in maniera coordinata, il MISE potrà, inoltre, avviare in tempi brevi un Tavolo tecnico per concordare e, in mancanza di accordo, definire e imporre, un Piano di riorganizzazione che consenta di ottenere l'uso complessivamente più efficiente della banda 3.4-3.6 GHz e l'avvio dei servizi 5G. I costi di tale Piano dovranno, di norma, essere finanziati dagli stessi operatori. Nel merito, rileva evidenziare come l'importanza del suddetto Piano e la considerazione dei benefici derivanti dalla sua realizzazione siano stati dirimenti ai fini della valutazione della presente operazione da parte dell'Autorità. Gli operatori beneficiari della proroga sono, pertanto, tenuti ad adoperarsi per la realizzazione coordinata del Piano, secondo quanto, al riguardo, sarà disposto dal MISE. Altrettanto dirimente al fine della concessione della proroga è risultato il dichiarato dispiegamento di investimenti per l'uso diretto ed efficiente dello spettro. Il mancato rispetto di tale impegno risulta sanzionabile ai sensi delle norme vigenti e può comportare la revoca della proroga.
197. In conformità con quanto già stabilito dall'Autorità con delibera n. 183/18/CONS, nonché alla luce delle considerazioni sopra espresse, gli operatori beneficiari della proroga sono, pertanto, tenuti, oltre al mantenimento del quadro degli obblighi tecnici, regolamentari, legali e amministrativi dei diritti d'uso come sopra rappresentato, al rispetto dei seguenti impegni:
 - i) impegno ad aderire a un Piano di riorganizzazione per la deframmentazione frequenziale della banda e il raggiungimento della contiguità delle dotazioni spettrali di tutti gli operatori in banda finalizzato allo sviluppo del 5G che sarà stabilito dal MISE e implementato al più tardi entro la scadenza degli attuali diritti d'uso; tale impegno rappresenta una condizione necessaria ai fini della proroga stessa;

²⁹ Tale delibera prevede infatti che “*i gestori che realizzino un accordo di trading, che consenta di ottenere una deframmentazione geografica, possano ottenere uno sconto, attivabile dal MISE, dei contributi relativi al lotto scambiato, proporzionato all'area di estensione geografica che viene accorpata a seguito di un trasferimento e alle frequenze del lotto, per il periodo applicabile nell'ambito della proroga, fino a un massimo del 10%.*”

- ii) impegno a inviare al MISE e all'Autorità, con cadenza annuale, l'aggiornamento della documentazione già presentata ai fini del rilascio dei diritti d'uso e della proroga di cui al presente provvedimento, dando evidenza, in coerenza con la struttura dei Piani tecnico-finanziari presentati, delle tecnologie adoperate, della distribuzione dei siti radio e delle antenne, delle architetture di rete utilizzate, nonché della copertura raggiunta e degli investimenti effettuati.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di esprimere, in merito alle istanze presentate dagli operatori TIM S.p.A. e Linkem S.p.A. di cui in premessa, allo stato degli atti e per quanto di competenza, la propria intesa, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del *nuovo Codice*, in merito all'autorizzazione della proroga dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz, e il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del *nuovo Codice*, al trasferimento dei diritti d'uso nella stessa banda, nei limiti, alle condizioni e per le ragioni descritte nel presente provvedimento.

La presente delibera è notificata al MISE e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 3 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba